



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 282

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 4 dicembre 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezio-
nali nella regione Campania (Riunione n. 13) . . . Pag. 5*

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria Pag. 6

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 58

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89) » 68

Plenaria » 68

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 70

11^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria (antimeridiana) » 79

Plenaria (pomeridiana) » 81

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria » 83

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 86

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa-
zioni criminali, anche straniere:

*Comitato V mafie di origine straniera sul territorio
italiano (Riunione n. 10) Pag. 90*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	91
<i>Plenaria</i>	»	91
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	93
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	94
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	95

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 4 dicembre 2019

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali
sezionali e delle schede elettorali nella regione Campania**

Riunione n. 13

Relatore: MALAN (FI-BP)

Orario: dalle ore 10 alle ore 12

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 dicembre 2019

Plenaria**229^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Misiani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 17,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che è stato ritirato l'emendamento 28.0.16. Informa, altresì, che sono stati presentati gli emendamenti 8.86 (testo 2), 8.0.14 (testo 2) e i subemendamenti 8.1000/1, 8.1000/1 (testo 2), 8.1000/2, 8.1000/2 (testo 2), 18.0.1000/2, 18.0.1000/3, 18.0.1000/4, 18.0.1000/5, 18.0.1001/1, 18.0.1001/2, 44.1000/1, 44.1000/2, 44.1000/3, 44.1000/4, 44.1000/5, 44.1000/6, 44.1000/7, 44.1000/8, 47.0.1000/1, 55.0.1000/1, 55.0.1000/1 (testo 2), 55.0.1000/2, 55.0.1000/3, 87.1000/1, 87.1000/2, 87.1000/3 e 87.1000/4 (*pubblicati in allegato*).

Comunica, inoltre, che sono stati presentati gli ordini del giorno G/1586/95/5, G/1586/96/5, G/1586/97/5, G/1586/98/5, G/1586/103/5, G/1586/104/5, G/1586/105/5 e G/1586/106/5 (*pubblicati in allegato*), derivanti, rispettivamente, dalla trasformazione degli emendamenti 55.0.163, 60.0.80 (testo 2), 60.0.90 e 60.0.112 (testo 2), ritirati nella seduta del 30 novembre scorso.

Gli emendamenti 4.0.4, 6.0.32, 7.15, 8.0.28, 23.4, 23.0.13, 28.61, 40.0.1, 46.2 e 95.13 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1586/99/5, G/1586/100/5, G/1586/101/5, G/1586/102/5, G/1586/107/5, G/1586/108/5, G/1586/109/5, G/1586/110/5, G/1586/111/5 e G/1586/113/5.

Il senatore TARICCO (*PD*) presenta l'ordine del giorno G/1586/112/5 (*pubblicato in allegato*), derivante dall'emendamento 60.0.92 (testo 3), in precedenza ritirato.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) ritira l'emendamento 41.0.37.

Il presidente PESCO avverte che il Governo ha depositato l'emendamento 17.1000 (allegato al resoconto della seduta) e dispone una breve sospensione dei lavori, per consentire a tutti i senatori di prenderne visione.

La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,10.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 13 di domani, 5 dicembre 2019, il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 17.1000.

La Commissione conviene.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) annuncia il ritiro dell'emendamento 65.0.90 e chiede se sia possibile presentare ulteriori riformulazioni agli emendamenti attinenti ad articoli ancora non oggetto di esame.

Il PRESIDENTE ritiene invece più opportuno seguire l'ordine progressivo della trattazione.

Il senatore MANTERO (*M5S*) fa presente che nella seduta di sabato scorso sono stati ritirati due emendamenti (81.0.1 e 81.0.2) senza l'accordo dei proponenti, e ne chiede pertanto la riammissione. Rappresenta, infatti, che le aziende che operano nel settore oggetto dei due emendamenti hanno evidenziato il rischio che la mancata approvazione di una disciplina in tempi rapidi potrebbe procurare danni economici all'intero settore ed una grave crisi occupazionale.

Il PRESIDENTE ricorda che il ritiro di tali emendamenti, avvenuto a nome dei proponenti, ha avuto luogo in ragione del parere contrario del Governo.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di valutarne la riammissione insieme ai relatori.

Il senatore MANTERO (*M5S*) si dichiara pertanto soddisfatto.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) auspica una ottimizzazione della tempistica dei lavori della Commissione, al fine di evitare inutili attese ed interruzioni continue dei lavori, controproducenti sia per la maggioranza che per l'opposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20,30, nonché le sedute antimeridiana, pomeridiana e notturna della Commissione, già convocate, rispettivamente, alle ore 9,30, alle ore 15 e alle ore 20,30 di domani, giovedì 5 dicembre 2019, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,25.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586**

ordini del giorno

G/1586/95/5

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione dell’A.S. n.1586, disegno di legge recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*»;

premesso che:

il valore della dignità di coloro che vivono in condizioni di sofferenza fisica va sottolineato costantemente perché è inviolabile;

è opportuno realizzare percorsi di cure palliative in grado di mettere i pazienti in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere un aumento delle risorse per garantire a tutti i pazienti, in tutta Italia, l’accesso alle cure palliative, a casa o in *hospice*.

G/1586/96/5

BATTISTONI

Il Senato,

in sede di discussione dell’A.S. n.1586, disegno di legge recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*»;

premesso che:

occorre favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali agricole nelle aree montane e la permanenza in tali aree dei soggetti professionalmente dediti all’esercizio delle predette attività, nei Comuni come individuati dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66,

convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale;

sarebbe, altresì, opportuno prevedere che per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai medesimi soggetti per i quali non trova applicazione il suddetto esonero, il canone concessorio sia ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure nella direzione di cui in premessa.

G/1586/97/5

LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*»;

premesso che:

In Campania la coltivazione del nocciolo rappresenta la maggiore risorsa per il comparto agricolo;

il settore corilicolo riveste un'estrema importanza per l'economia Campana e in particolare per l'Irpinia. Coltura di antichissimo insediamento nell'avellinese e di solida tradizione, in Campania è presente ben il 41% delle aziende corilicole italiane;

le principali cultivar irpine sono la «*Mortarella*», «*S. Giovanni*», «*Tonda Bianca*», «*Camponica*», varietà di elevato pregio organolettico e commerciale;

il territorio della provincia di Avellino, in particolar modo, per i Comuni di: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Avella, Avellino, Baiano, Candida, Capriglia Irpina, Cervinara, Cesinali, Ospedaletto d'Alpinolo, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lauro, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rotondi, San Martino

Valle Caudina, San Potito Ultra, Santa Paolina, Sant'Angelo a Scala, Suino, Sirignano, Summonte, Taurano, Torrioni; il territorio della provincia di Napoli, in particolar modo per i Comuni di: Carbonara di Nola, Casamarciano, Liveri, Palma Campania, Roccarainola, Tufino, Visciano; il territorio della provincia di Salerno, in particolar modo per i Comuni di: Bracigliano; il territorio della provincia di Benevento, in particolar modo per i Comuni di: Pannarano, sono stati interessati, durante tutto l'anno 2019, dal susseguirsi di eccezionali fenomeni atmosferici che hanno causato ingenti danni alle coltivazioni;

gli agronomi irpini, in modo particolare, hanno evidenziato che il 2019 è stato un anno caratterizzato da continui cambiamenti climatici, repentini cambi di temperature e periodi di prolungate piogge che hanno profondamente segnato le produzioni dell'anno in corso;

a causa del mutamento delle condizioni atmosferiche con un intensificarsi dei fenomeni metereologici estremi, la gestione differenziata dei suoli e le tecniche colturali messe in atto dai tecnici agricoli e dagli agronomi - che mirano a controbilanciare l'effetto dei cambiamenti climatici - non sono più sufficienti, e si rendono necessarie varietà più resistenti, migliori impollinatori e tecniche gestionali innovative;

dai dati del Servizio Agrometeorologico della Regione Campania - anno 2019 - Stazione di Lauro (AV), frazione di Fontenovella, si osserva: "eccessiva piovosità" nel periodo dicembre 2018 - febbraio 2019; un persistere delle "temperature medie dell'aria" nettamente inferiori rispetto agli stessi intervalli dello scorso anno (2018-2019);

"l'umidità dell'aria calcolata" risulta estremamente alta (prossima alla saturazione) rispetto ai valori dello scorso anno (2018-2019).

il persistere delle condizioni anomale di temperatura, eccesso di pioggia ed umidità dell'aria, hanno portato ad una marcescenza dei fiori femminili e quindi ad una mancata impollinazione. Questo ha comportato una scarsa/nulla differenziazione e quindi ad una produzione del frutto prossima a zero;

in sintesi la mancata produzione di oltre 80% si è verificata perché nei momenti cruciali della fisiologia della pianta, impollinazione e fecondazione, si sono verificati condizioni climatiche completamente avverse;

impegna il Governo:

stante la significativa crisi produttiva registratasi nell'anno 2019 che come segnato dal Consorzio Terre Campane ha toccato l'intero territorio della Provincia di Avellino, mettendo in ginocchio più aziende agricole, a valutare la possibilità di adottare misure volte a consentire l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale (FSN) previsto dal decreto legislativo n. 102 e 2004 e successive modifiche e integrazioni, al fine di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole, alle strutture aziendali agricole, agli impianti pro-

duttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da eventi eccezionali.

G/1586/98/5

FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, CASOLATI

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*»;

premesso che:

in materia di ambiente, le iniziative volte alla sostenibilità ambientale e alla lotta al cambiamento climatico vengono realizzate attraverso l'adozione di un piano di breve periodo che, in primo luogo, contempla l'introduzione di tasse a carico del sistema produttivo italiano;

un piano strutturato di interventi dovrebbe avere una visione di più ampio respiro che sappia coniugare la necessità di un maggiore impegno a sostegno dell'ambiente con la realtà industriale del Paese, anche incentivando quei settori economici dall'alto potenziale innovativo e sostenibile;

nel mondo della bioedilizia, l'evoluzione tecnologica ha portato alla progettazione, alla realizzazione ed installazione di case con strutture portanti in legno che sono in grado di produrre elevati benefici in termini di sostenibilità ambientale, con riguardo alla conservazione dell'ambiente naturale, dallo smaltimento dei rifiuti al risparmio dell'energia, ed al miglioramento della qualità della vita;

in questi anni di crisi per il settore delle costruzioni, l'edilizia in legno è riuscita, non solo a crescere in controtendenza, guadagnando quote di mercato, ma anche ad affermarsi all'estero, sfruttando il riconoscimento e la forza del *made in Italy*;

l'Italia è infatti al quarto posto in Europa per la produzione di edifici prefabbricati in legno, con un valore della produzione che, tra il 2016 e il 2017, ha raggiunto i 700 milioni di euro di fatturato; circa sette case su 100 vengono costruite in bioedilizia;

sarebbe pertanto auspicabile il riconoscimento di specifici incentivi legati alla sostenibilità edilizia in legno e alla possibilità di attivare filiere corte di lavorazione della materia prima locale, con indubbi benefici in termini di produzione di valore aggiunto per il territorio, specie nelle aree di montagna;

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative, anche di natura fiscale, volte ad incentivare l'utilizzo delle tecnologie riferite alla progettazione,

realizzazione ed installazione di edifici con strutture portanti in legno da filiera corta al fine di aumentarne le potenzialità in termini di benefici diretti sull'ambiente, garantendo al contempo uno sviluppo urbano maggiormente sostenibile.

G/1586/99/5 (già emen. 4.0.4)

COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premesso che:

secondo quanto riportato dall'ufficio studi della Cgia (Associazione Artigiani e Piccole imprese) di Mestre, in meno di 10 anni si registrano 178 mila imprese in meno, pari al -12,1 per cento e la chiusura di quasi 29.500 negozi al dettaglio, pari al 3,8 per cento;

le vendite al dettaglio, che costituiscono il 70 per cento circa del totale dei consumi delle famiglie, sono scese del 5,2 per cento;

dal 2007, anno pre-crisi, al 2018 il valore delle vendite al dettaglio nei negozi del vicinato è crollato del 14,5 per cento, mentre nella grande distribuzione è salito del 6,4 per cento;

a livello territoriale, nel primo semestre del 2019, il Mezzogiorno è la macro area dove la caduta è stata maggiore, mentre il Trentino Alto Adige è l'unica regione che ha registrato risultati positivi. Tra il 2009 e il 2018 in Sardegna la diminuzione del numero di imprese artigiane attive è stata del 18 per cento seguita dall'Abruzzo con una contrazione del 17,2 per cento, l'Umbria con -15,3 per cento, la Basilicata con il 15,1 per cento e la Sicilia con il -15,1 per cento, la quale ha perso 12.747 attività;

a pesare sugli artigiani sono, in particolare, le tasse elevate e il prezzo elevato degli affitti;

l'Osservatorio sulla Demografia delle imprese italiane di Confcommercio ha mostrato, attraverso un'analisi dettagliata sull'impatto dell'evoluzione delle attività commerciali, turistiche e dei servizi nelle città, come i centri storici, nel periodo compreso dal 2008 al 2018, abbiano perso il 13 per cento dei negozi in sede fissa: registrando un -14 per cento al sud con un divario di 4 punti percentuali rispetto al centro-nord,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre per i canoni di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 60 metri quadrati, la possibilità di essere

assoggettati al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

G/1586/100/5 (già emen. 6.0.32)

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A. S. 1586),

premesso che:

l'ultimo rapporto dell'Inps contenuto nell'Osservatorio sul precariato ha evidenziato un notevole aumento, rispetto al 2018, dei contratti a tempo indeterminato, di apprendistato, stagionale e intermittenti, e rilevato invece una flessione dei contratti a tempo determinato e in somministrazione;

nei primi nove mesi del 2019, in particolare, sono state più di 600mila le assunzioni sotto forma di contratto di lavoro stagionale, in netto aumento rispetto all'anno precedente,

considerato che:

il lavoro stagionale rappresenta una forma contrattuale connotata da aspetti di maggiore flessibilità rispetto alle altre forme contrattuali e, nondimeno, una delle forme contrattuali in crescita nel nostro Paese soprattutto nel settore turistico ed in quello agricolo, impiegata in particolare nelle Regioni dove tali settori sono maggiormente sviluppati;

dapprima il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cosiddetto *Jobs Act*, e successivamente il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto «decreto dignità», sono intervenuti modificando la disciplina del lavoro stagionale e le originali disposizioni contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92, cosiddetta legge Fornero;

alla luce della particolarità di questa forma contrattuale e degli ultimi interventi normativi, la disciplina del contratto di lavoro stagionale presenta oggi profonde peculiarità, come, tra le altre cose, l'esclusione dal regime delle causali, la mancata applicazione di un limite massimo di impiego e della disciplina «*stop and go*», il differente calcolo per l'attribuzione dell'indennità di disoccupazione Naspi,

impegna il Governo:

ad estendere l'esclusione dalla contribuzione aggiuntiva a tutte le ipotesi di lavoro a carattere stagionale, al fine di differenziarne la disciplina fiscale rispetto alle altre forme contrattuali e renderla omogenea per tutte le attività rientranti nella categoria di attività «stagionali».

G/1586/101/5 (già emen. 7.15)

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A. S. 1586),

premessso che:

lo scorso 24 giugno a Losanna il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha votato per l'aggiudicazione delle Olimpiadi Invernali 2026 all'Italia, esprimendo una forte preferenza, da ultimo, per la candidatura italiana di Milano-Cortina rispetto alla sfidante svedese Stoccolma-Are;

nelle scorse settimane è stato dapprima nominato il Ceo dei Giochi invernali, Vincenzo Novari, e successivamente si è provveduto alla costituzione del Comitato organizzatore dei Giochi stessi, «MilanoCortina 2026», avente la forma giuridica di una Fondazione e che avrà sede a Milano, a cui partecipano il Comune di Milano, il Comune di Cortina d'Ampezzo, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, il Coni ed il Cip;

nel 2022 la manifestazione *Ryder Cup*, torneo internazionale di golf che si svolge a cadenza biennale e che si disputa tra una selezione di giocatori statunitensi e una di giocatori europei, sarà ospitata a Roma,

considerato che:

tutte le manifestazioni sportive a carattere internazionale non solo rappresentano un'opportunità di crescita e di sviluppo per le città ospitanti, ma consentono anche di valorizzare lo sport come simbolo di amicizia e fratellanza fra i popoli, come sostenuto dal Presidente della Repubblica Mattarella nelle dichiarazioni a supporto della candidatura di Milano-Cortina;

l'occasione di ospitare la *Ryder Cup* per la prima volta in Italia contribuirà a diffondere anche nel nostro Paese lo sviluppo del golf, in maniera da ispirare i giovani ad avvicinarsi a questa disciplina,

impegna il Governo:

a riservare un finanziamento annuale, a valere sul Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7 della presente legge, a decorrere dal 2020 e fino al 2026, a favore delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, per le opere di infrastrutturazione di tutte le aree olimpiche necessarie al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026;

a riservare un finanziamento annuale, a valere sul Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7 della presente legge, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, a favore della Regione Lazio, per le opere di infrastrutturazione necessarie al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup* 2022.

G/1586/102/5 (già emen. 8.0.28)

LANIECE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premessi che:

la Regione Autonoma Valle d'Aosta sopporta le conseguenze di una perifericità aggravata e al limite dell'isolamento, a causa di un sistema ferroviario inadeguato che per collegare Aosta e Torino, entrambi capoluoghi di Regione, richiede più di 2 ore di tempo a fronte di una distanza di soli 120 km;

la linea ferroviaria ultracentenaria e con un solo binario, crea disagi ai passeggeri che devono effettuare un cambio di treno ad Ivrea ed ha una fermata di circa un quarto d'ora a Chivasso, dove il treno deve invertire la direzione di marcia,

considerato che:

la situazione della rete ferroviaria valdostana sia limitante per l'accessibilità del territorio con conseguenze fortemente negative sulle opportunità di sviluppo e sul turismo,

tenuto conto che:

a partire dal 2004 la Regione Valle d'Aosta, attraverso una serie di Accordi di Programma Quadro, ha definito, di concerto con RFI S.p.A e i Ministeri competenti, alcune azioni per adeguare e migliorare la linea ferroviaria Aosta-Torino,

impegna il Governo, ed in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a reperire risorse per finanziare gli interventi tecnici necessari per le opere di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture della linea ferroviaria Aosta-Torino, al fine di garantire un servizio essenziale per le popolazioni interessate dalla tratta ferroviaria in oggetto e per promuovere una reale politica di incentivazione ai mezzi pubblici a basso impatto ambientale.

G/1586/103/5 (già emen. 12.15)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12 del disegno di legge di bilancio 2020 relativo alla *Green Mobility*, prevede in ordine agli autoveicoli delle pubbliche ammi-

nistrazioni, che a decorrere dal 10 gennaio 2020, il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida;

da tale prescrizione sono esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e le Forze di polizia,

considerato che:

i Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome, nonché la Protezione Civile e i Corpi Forestali Provinciali per gli interventi di natura emergenziale utilizzano veicoli da lavoro pesanti che necessitano di una certa potenza e che le limitazioni previste dall'articolo 12 citato potrebbero ripercuotersi negativamente sull'efficacia degli interventi stessi,

impegna il Governo:

ad inserire, nel primo provvedimento utile, una disposizione specifica volta ad escludere dalla prescrizione in premessa anche i Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome, nonché la Protezione Civile, i Corpi Forestali Provinciali e il servizio strade delle Province medesime.

G/1586/104/5 [già emen. 12.23 (testo 2)]

PAVANELLI, PIRRO, BRIZIARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame reca misure per la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti,

considerato che:

i percorsi denominati «Piedibus» e «Ciclobus» sono forme di trasporto scolastico in genere utilizzati per accompagnare a scuola gli alunni delle elementari e medie inferiori;

oltre a rappresentare un metodo di trasporto sostenibile questi percorsi hanno il vantaggio di promuovere in modo concreto lo svolgimento di un'attività motoria quotidiana,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in via sperimentale un contributo in favore dei comuni con almeno centomila abitanti finalizzato alla realizzazione di percorsi di *Green mobility* «Piedibus» e «Ciclobus».

G/1586/105/5 (già emen. 12.0.24)

GALLONE, BERUTTI, PAPTHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

è quanto mai urgente, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati, prevedere un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a limitare la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati attraverso il sistema del cosiddetto vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in plastica e alluminio con capacità fino a 3 litri utilizzati da utenze domestiche.

G/1586/106/5 (già emen. 12.0.61)

COMINCINI, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586),

premesso che:

in media attualmente in Italia gli autobus usati hanno circa 11,4 anni, a fronte dell'età media europea di circa 7,5 anni;

fondamentale nella riforma del Trasporto Pubblico Locale e in generale nell'ambito dell'azione del Governo è il rinnovo del parco mezzi che riduca in modo significativo l'anzianità media per migliorare la qualità del servizio e la sostenibilità ambientale,

considerato che:

il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, a cui è necessario dare piena attuazione è destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria;

a livello europeo si sta accelerando la transizione verso la mobilità a zero emissioni, cercando di rendere il settore dei trasporti decarbonizzato ed efficiente dal punto di vista energetico;

che nella medesima direzioni vanno le comunicazioni della Commissione «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni», del luglio 2016, e «L'Europa in movimento», del maggio 2017;

la Commissione UE impone normativamente limiti sempre più rigidi per le emissioni dei veicoli a motore ed ha introdotto dal 10 settembre 2017 nuove procedura di prova delle emissioni reali di guida;

gli indirizzi summenzionati sono coerenti con il programma di Governo finalizzato all'implementazione di un «*green new deal*» fondato su investimenti in tutti i settori strategici per un rilancio dell'economia attraverso una loro riconversione nel senso della maggiore sostenibilità ambientale,

impegna il Governo a:

prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse finalizzate a favorire la mobilità sostenibile, sostituendo il materiale rotabile alimentato a diesel, con mezzi alimentati a combustibili meno inquinanti a trazione elettrica, attraverso l'incremento del Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 2012.

G/1586/107/5 (già emem. 23.4)

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

premesso che:

la formazione continua rappresenta nel contesto attuale, caratterizzato dal forte impatto e dalle trasformazioni indotte dalle nuove tecnologie, il principale elemento per la crescita del mercato del lavoro, della competitività e della produttività del Paese;

in base ai recenti studi dell'OCSE solo il 20,1 per cento degli adulti partecipa in attività di formazione, la metà rispetto alla media dei Paesi membri dell'Organizzazione;

nonostante l'incremento della quota di aziende che forniscono formazione continua degli ultimi anni, la media dell'Italia in quest'ambito è inferiore a quella dei Paesi OCSE e sensibilmente inferiore a Paesi direttamente comparabili quali Spagna, Regno Unito, Germania e Francia;

la spesa pubblica per la formazione nel contesto delle politiche attive del lavoro è molto bassa rispetto agli altri Stati OCSE e pochissime sono le imprese che beneficiano di sussidi pubblici e/o incentivi fiscali per fornire formazione;

meno dell'1 per cento delle aziende che fanno formazione beneficiano di sussidi ed agevolazioni pubblici contro la media Ocse dell'8,7 per cento,

considerato che:

in base alla disciplina del credito d'imposta di cui alla legge di bilancio 2019 le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 sono attribuiti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese, nonché del 30 per cento per le grandi imprese nella misura massima di 200.000 euro annui;

la necessità di recupero del *gap* in ambito di formazione riguarda anche le micro imprese,

impegna il Governo a:

adottare gli atti necessari ad estendere la richiamata disciplina del credito d'imposta per la formazione professionale nell'ambito del Piano nazionale industria 4.0 alle micro imprese, includendo le spese relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle Regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale.

G/1586/108/5 (già emen. 23.0.13)

COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

premessi che:

i cambiamenti climatici hanno manifestato negli ultimi anni un incremento della frequenza delle situazioni siccitose, ovvero un ridotto apporto pluviometrico, accompagnati da un incremento delle piogge di breve durata e forte intensità;

gli ultimi dati Istat dimostrano che l'Italia si colloca al primo posto tra i Paesi dell'Unione Europea per prelievi d'acqua ad uso potabile, attestandosi a circa 428 litri per abitante al giorno;

secondo le rilevazioni del Ministero dell'Ambiente, in media nel nostro Paese si consumano 50 litri al giorno di acqua calda sanitaria pro capite,

considerato che:

per far fronte alle sempre più frequenti situazioni di siccità e carenza idrica, nei prossimi anni sarà fondamentale implementare una strategia integrata diffusa a tutti i livelli - regionale, statale ed internazionale - che contemperi la conservazione e l'adeguato sfruttamento delle risorse idriche disponibili da una parte, con un più razionale e bilanciato equilibrio tra fabbisogno e consumo idrico dall'altra;

tale strategia globale non potrà esimersi dall'inserire una maggior tutela ed un più accorto utilizzo delle risorse d'acqua attualmente presenti all'interno di una più penetrante e puntuale azione di governo in materia di efficienza energetica;

tra gli interventi urgenti che si rendono necessari in un'ottica di risparmio idrico vi rientra anche l'applicazione di dispositivi per la riduzione dei consumi a livello domestico,

impegna il Governo:

ad estendere le detrazioni fiscali, attualmente previste per le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria, di soffioni e colonne doccia, e di cassette di scarico e sanitari.

G/1586/109/5 (già emen. 28.61)

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Il Senato,

premessi che,

legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, dai commi 594 a 599, dà riconoscimento e tutela alle figure professionali di educatore socio-pedagogico e di pedagogista e stabilisce che l'esercizio della profes-

sione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al possesso del diploma di un corso di Laurea nella classe di Laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), indipendentemente dalla denominazione che ogni ateneo o corso di Laurea le attribuisca;

il titolo di Pedagogista è attribuito altresì a seguito del rilascio di un diploma di Laurea abilitante nelle classi di Laurea magistrale LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche, LM-93 - Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education* ed equipollenti,

considerato che:

vi sono alcune gradualità legate all'anzianità di servizio e ai titoli posseduti. I commi 597 e il 598 prevedono che, chi lavora avendo maturato 20 anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato, oppure chi ha 50 anni di età e almeno 10 di lavoro consegue automaticamente la qualifica senza fare alcun corso, ritenendo che l'esperienza maturata sia sufficiente garanzia di professionalità. Può acquisire altresì la qualifica di educatore socio-pedagogico attraverso 60 CFU erogati soltanto dalle università; chi già lavora avendo superato un concorso pubblico; chi ha svolto attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi; chi è in possesso di diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. Infine, nel comma 599 si afferma che non possono essere licenziati o retrocessi nelle mansioni gli educatori socio-sanitari o socio-pedagogici che lavorano da un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi,

ritenuto che:

molti lavoratori del settore hanno maturato anche 10 anni di servizio non continuativi, indipendentemente dall'età e dal tipo di contratto in essere, nella stragrande maggioranza in regime di appalto e non hanno conseguito ad oggi la qualifica,

impegna al Governo:

a valutare una modifica della sopra citata Legge che possa valorizzare e riconoscere ulteriormente le esperienze acquisite, garantendo la continuità lavorativa degli educatori che non sono in possesso della qualifica prevista dalla normativa vigente.

G/1586/110/5 (già emen. 40.0.1)

COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

premessi che:

l'economia sociale nel mondo contribuisce a ad un valore compreso tra il 5 e l'8 per cento del PIL globale, e ha un impatto compreso tra l'8 e il 10 per cento per quanto riguarda l'aspetto occupazionale;

l'Italia, dal proprio canto, è storicamente uno dei Paesi più avanzati sotto questo punto di vista, attestandosi in posizioni di rilievo nelle classifiche mondiali per gli investimenti e l'ammontare di capitale impiegato nel settore sociale. Secondo alcuni studi, infatti, il giro d'affari del Terzo settore supera i 64 miliardi, contribuendo a circa il 3,5 per cento del PIL nazionale e impiegando un numero di addetti che si attesta attorno al milione di dipendenti e ai 5 milioni di volontari,

considerato che:

il Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, cosiddetto "Crescita-bis", ha introdotto nell'ordinamento italiano la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, cosiddetta "Startup innovativa", e che all'interno di questa categoria rientrano anche le cosiddette "start-up sociali", quelle *start-up* ossia a vocazione sociale che operano in alcuni specifici settori;

la recente Riforma del Terzo settore ha dato una spinta preponderante allo sviluppo di questo ambito, semplificando le norme in materia di statuto ed intervenendo in maniera puntuale sugli aspetti definitivi e gestori degli enti interessati, ponendosi così come caposaldo normativo di riferimento per la disciplina in un'ottica di forte promozione e valorizzazione;

nel 2018, il numero di *start-up* innovative in Italia si aggirava attorno alle 10mila unità, ma solo 210 di queste si configurava a vocazione sociale, con un *trend* di crescita rispetto all'anno precedente del 20 per cento;

tali numeri non consentono ancora di poter parlare di slancio definitivo del settore, dal momento che, secondo le analisi più recenti, a fronte di un elevato ammontare di investimenti che possono essere impiegati nel settore, non vi sono ancora, tuttavia, le condizioni numeriche e dimensionali adeguate per poter accogliere tali risorse;

tra le soluzioni che vengono auspiccate, inoltre, non si configurano solamente gli incentivi alla costituzione di gruppi di imprese operanti nello stesso ambito, ma anche e soprattutto gli incentivi e le agevolazioni fiscali alle singole *start-up* sociali finalizzati a favorire lo sviluppo di un maggior numero di realtà di questo tipo, che permettano contestualmente la rapida crescita di quelle già esistenti,

impegna il Governo:

a dare impulso, nell'ambito delle proprie competenze affinché venga avviato quanto prima l'*iter* parlamentare di esame della proposta di legge A.S. 1618, recante «Disposizioni in materia di *start-up* sociali».

G/1586/111/5 (già emen. 46.2)

NENCINI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame della legge di bilancio 2020, atto senato 1586,

premesso che:

il provvedimento in esame reca all'articolo 46 la previsione inerente l'affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari attraverso una procedura di gara che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2020;

che lo stesso articolo 46 prevede la proroga della convenzione, fino alla stessa data, del regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224;

che il servizio è proseguito, nel rispetto della convenzione di cui sopra dalla scadenza del 20 maggio 2019 ad oggi senza alcuna interruzione;

tenuto conto di quanto indicato dalla Autorità Garante per le Comunicazioni nella Segnalazione urgente al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 1) della legge 31 luglio 1997, n. 249 trasmessa il 23 aprile 2019,

impegna il Governo, nell'ambito dell'*iter* del provvedimento in seconda lettura alla Camera dei deputati:

ad ampliare l'oggetto della procedura di gara, integrando la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari con la trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su Internet di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese;

ad esplicitare che la proroga della convenzione fino al 30 aprile 2020 del regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avrà effetto a partire dal 21 maggio 2019.

G/1586/112/5 [già emen. 60.0.92 (testo 3)]

TARICCO, BITI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22,

premessi che:

la globalizzazione sempre più ordinaria nei movimenti di merci e di persone e l'intensificarsi degli stessi crea purtroppo, di fatto, condizioni sempre più favorevoli allo spostamento ed alla diffusione, imprevedibile, anche di parassiti e patologie che stanno avendo un impatto molto pesante su agricoltura e attività economiche del territorio, sulle loro condizioni di esercizio e sulla loro sostenibilità economica, fino ad arrivare a pregiudicare la stessa sopravvivenza;

per affrontare crisi che sono quasi sempre inizialmente molto localizzate sul territorio e che poi, purtroppo, se non affrontate con la necessaria determinazione e rapidità, diventano di dimensione nazionale, sono presenti nel nostro Paese, oltre al Servizio Fitopatologico Nazionale e gli analoghi Servizi regionali, anche una molteplicità di soggetti di emanazione di Regioni ed Enti locali, in molti casi in collaborazione con altri soggetti sociali, ed ancora di Fondazioni ed Università;

tale platea di soggetti, tuttavia, non è sempre inserita in un sistema complessivo che garantisca sufficiente coordinamento di indirizzo ed operativo, come è stato d'altronde evidenziato in numerose audizioni tenutesi presso le competenti Commissioni parlamentari che hanno esaminato la questione della diffusione di parassiti e fitopatologie;

considerati i contenuti dell'emendamento 60.0.92 presentato in Commissione Bilancio,

impegna il Governo:

a dotarsi di un adeguato coordinamento con tutti i soggetti - Servizio Fitopatologico Nazionale, Servizi Fitopatologici di Regioni e Province autonome, Enti e Fondazioni che si occupano di ricerca e sperimentazione sul tema, ed Università - impegnati sulle emergenze fitosanitarie al fine di individuare ricerche e sperimentazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle fitopatologie, prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi e contrastare la diffusione dei medesimi organismi nocivi, ristabilire l'equilibrio biologico e evitare danni all'agricoltura, e mettere in grado il sistema di affrontare tali emergenze in forma continuativa, coordinata e pronta;

a valutare l'opportunità di istituire un apposito fondo, con risorse adeguate, per il pronto intervento e l'emergenza fitosanitaria, che permetta, anche grazie al coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e

Province autonome, interventi rapidi e strutturati attraverso procedure semplificate.

G/1586/113/5 (già emen. 95.13)

GARAVINI

Il Senato,

in sede di esame della legge di bilancio 2020;

premesso che:

la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 abolisce a partire dal 2020 la legge istitutiva della IUC (Imposta Unica Comunale, di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e introduce una nuova disciplina per l'imposta municipale propria (IMU);

la nuova normativa tra le previste esenzioni e riduzioni non contempla il rinnovo dell'equiparazione ad abitazione principale - misura introdotta nel 2015 - delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), titolari di pensione estera o in convenzione internazionale;

il motivo della revoca dell'esenzione per i nostri connazionali residenti all'estero e proprietari di abitazione in Italia è da attribuire al fatto che la Commissione europea ha iniziato una procedura di infrazione ed ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora per aver mantenuto condizioni più favorevoli riguardanti alcune imposte comunali (Imu, Tasi e Tari) sulle case ubicate in Italia appartenenti a pensionati italiani residenti nella UE (Unione Europea) e nel SEE (Spazio economico europeo) in violazione del diritto dell'Unione in materia di regimi preferenziali Imu, Tasi e Tari per i pensionati cittadini italiani iscritti all'Aire, quando invece, secondo il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la norma che prevede l'esenzione dalle imposte immobiliari avrebbe dovuto essere formulata a favore di tutti i cittadini pensionati della UE proprietari di casa in Italia;

rilevato che:

i nostri connazionali pensionati non residenti nel territorio italiano sono oramai esenti dal 2015 dal pagamento delle imposte immobiliari (Imu e Tasi) sull'unità immobiliare da loro posseduta in Italia (equiparata ad abitazione principale);

una improvvisa revoca dell'esenzione si ripercuoterebbe in modo drammatico su decine di migliaia di pensionati italiani residenti all'estero e sul legame di fiducia ed affettivo che essi hanno con il nostro Paese e

sull'immagine dell'Italia all'estero tra le nostre collettività portatrici di istanze e di richieste spesso dimenticate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere l'esenzione dall'Imu a favore dei nostri connazionali pensionati residenti all'estero sull'abitazione da loro posseduta in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso, nel rispetto del diritto europeo così come sancito dalle norme relative al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

emendamenti

Art. 8.

8.86 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis All'articolo 27 della Legge 99 del 23 luglio 2009 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle Regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica (convenzionata, agevolata, sovvenzionata) possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 2 comma 150 lettera a) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari - senza alcun limite di potenza degli impianti stessi - a copertura dei consumi di proprie utenze e/o delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero, degli oneri di sistema"».

Conseguentemente,

all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 - 1.000.000

2021 - 1.000.000

2022 - 1.000.000

8.1000/1 (testo 2)

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

All'emendamento 8.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: "All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole da: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dall'anno 2019';

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.000 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 e di 500 euro per i nuclei familiari con un ISEE superiore a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma";

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 620 milioni di euro per l'anno 2020, 630 milioni di euro per l'anno 2021, 641 milioni di euro per l'anno 2022, 652 milioni di euro per l'anno 2023, 663 milioni di euro per l'anno 2024, 674 milioni di euro per l'anno 2025, 685 milioni di euro per l'anno 2026, 697 milioni di euro per l'anno 2027, 709 milioni di euro per l'anno 2028, 721 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sopprimere il comma 5.

8.1000/1

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

All'emendamento 8.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: "All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole da: 'per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: 'a decorrere dall'anno 2019';

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 20.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 e di 500 euro per i nuclei familiari con un ISEE superiore a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma';

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: 'Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 620 milioni di euro per l'anno 2020, 630 milioni di euro per l'anno 2021, 641 milioni di euro per l'anno 2022, 652 milioni di euro per l'anno 2023, 663 milioni di euro per l'anno 2024, 674 milioni di euro per l'anno 2025, 685 milioni di euro per l'anno 2026, 697 milioni di euro per l'anno 2027, 709 milioni di euro per l'anno 2028, 721 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029'».

Conseguentemente, all'articolo 41, sopprimere il comma 5.

8.1000/2 (testo 2)

FREGOLENT, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

All'emendamento 8.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine le seguenti parole: "in modo da consentire interventi sia per le strutture statali sia per quelle paritarie"».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 24, sostituire le parole: «di proprietà dei comuni destinati ad asili nido» con le seguenti: «destinati ad asili nido e scuole materne pubbliche e paritarie».

8.1000/2

FREGOLENT, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

All'emendamento 8.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

8.0.14 (testo 2)

RIPAMONTI, BRUZZONE, TOSATO, ZULIANI, PIETRO PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis dell'articolo 2 dopo le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021";

b) al comma 3-bis dell'articolo 2 sono aggiunte infine le parole: ", nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

c) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.";

d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: "presso il porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale";

e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: "l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84," sono sostituite dalle seguenti: "le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024.";

f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: "del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "degli scali del sistema";

g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: "dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti autorizzati ex art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84".

2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

Art. 17.

17.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «un apposito fondo con dotazione di» sostituire le parole: «25 milioni di euro annui» con le seguenti: «65 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «prima casa» aggiungere le seguenti: «e finanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione».

Conseguentemente, all'articolo 76, comma 1, le parole: «A decorrere dal 10 marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 10 luglio 2020».

Conseguentemente, l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - (*Fringe benefit auto aziendali*) - 1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 10 luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;"

2. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 79 apportare le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le parole da: «L'imposta non è dovuta» a «legge 27 dicembre 2002, n. 289», sono sostituite dalle seguenti: «Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'arti-

colo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.»;

b) il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 1 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1.»;

c) al comma 6, nell'alinea, dopo le parole: «dei MACSI», sono aggiunte le seguenti: «, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari,»;

d) nel comma 7, le parole: «1 euro» sono sostituite dalle seguenti: «0,50 euro»;

e) nel comma 8, le parole: «Agenzia delle entrate», sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei Monopoli»;

f) nel comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 1, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.»;

g) nel comma 14, le parole: «dell'Agenzia delle entrate e», sono soppresse;

h) nel comma 15, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione».

i) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo alla identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 8, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 1 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità di rimborso dell'imposta previsto dal comma 9, allo svolgimento delle attività di cui al comma 14, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 15. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate.»;

l) nel comma 20, le parole: «Alle imprese attive nel settore», sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con gli obiettivi che saranno com-

piutamente delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore».

Conseguentemente l'articolo 87 è soppresso.

Conseguentemente l'articolo 98 è sostituito dal seguente:

«Art. 98. - (*Rettifica fondo di solidarietà comunale*) - 1. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è incrementata di 100 milioni di euro annui.

2. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente:

"*d-quater*) destinato quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale, da individuare con i DPCM di cui al secondo e terzo periodo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali."

3. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui all'articolo 95.

4. Al comma 449, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 509 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 918 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.032 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.822 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.543 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, dopo l'articolo 87, è inserito il seguente:

«Art. 87-bis.

(Estromissione dei beni immobili imprese individuali)

Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 10 gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 10 gennaio 2020».

Conseguentemente all'articolo 89, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le imposte sostitutive di cui ai commi 6 e 7 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

«Art. 89-bis.

(Modifiche all'ambito soggettivo dell'IVIE e dell'IVAFE)

1. All'articolo 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, dopo le parole: "a qualsiasi uso destinati", le parole: "dalle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "da soggetti";

b) al comma 14, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.";

c) al comma 18, dopo le parole: "libretti di risparmio detenuti all'estero", le parole: "dalle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "da soggetti";

d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167";

e) al comma 22, dopo le parole: "le disposizioni previste per", le parole: "l'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "le imposte sui redditi".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, l'articolo 91 è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - *(Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione)* - 1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

a) concessioni autostradali;

- b) concessioni di gestione aeroportuale;
- c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- d) concessioni per lo sfruttamento di acque minerali;
- e) concessioni di produzione o distribuzione di energia elettrica;
- f) concessioni ferroviarie;
- g) concessioni di frequenze radiofoniche, radiotelevisive e delle comunicazioni.

2. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente:

- *Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

Missione 11 - Competitività e sviluppo imprese, programma 8 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno U.d.V. 7.1:

2021

CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000.

2023

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

Conseguentemente alla Missione 7 - ordine pubblico e sicurezza, programma 5: Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica U.d.V. 5.1:

2021

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2023

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali - U.d.V. 1.2:

2021

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2023

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

- Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica apportare le seguenti variazioni:

Missione 17 - Ricerca e Innovazione, programma 22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicate - U.d.V. 3.1

2020

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2021

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2022

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

- Allo stato di previsione dell'Entrata, apportare le seguenti variazioni:

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Imposta sul reddito delle persone fisiche) Unità di voto 1.1.1

2020

CP: + 760.000.000;

CS: + 760.000.000.

2021

CP: + 760.000.000;

CS: + 760.000.000.

2022 e successivi

CP: + 760.000.000;
CS: + 760.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Imposta sul reddito delle società) Unità di voto 1.1.2

2020

CP: + 214.000.000;
CS: + 214.000.000.

2021

CP: + 214.000.000;
CS: + 214.000.000.

2022 e successivi

CP: + 214.000.000;
CS: + 214.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Sostitutive) Unità di voto 1.1.3

2020

CP: + 936.000.000;
CS: + 936.000.000.

2021

CP: + 936.000.000;
CS: + 936.000.000.

2022 e successivi

CP: + 936.000.000;
CS: + 936.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti *Imposta sul valore aggiunto*) Unità di voto 1.1.5

2020

CP: + 260.000.000;
CS: + 260.000.000.

2021

CP: + 260.000.000;
CS: + 260.000.000.

2022 e successivi

CP: + 260.000.000;
CS: + 260.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Registro, bollo e sostitutiva)
Unità di voto 1.1.6

2020

CP: - 199.000.000;

CS: - 199.000.000.

2021

CP: - 199.000.000;

CS: - 199.000.000.

2022 e successivi

CP: - 199.000.000;

CS: - 199.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Accisa e imposta erariale sugli
oli minerali) Unità di voto 1.1.7

2020

CP: - 270.000.000;

CS: - 270.000.000.

2021

CP: - 270.000.000;

CS: - 270.000.000.

2022 e successivi

CP: - 270.000.000;

CS: - 270.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Imposte gravanti sui giochi)
Unità di voto 1.1.11

2020

CP: + 222.000.000;

CS: + 222.000.000.

2021

CP: + 222.000.000;

CS: + 222.000.000.

2022 e successivi

CP: + 222.000.000;

CS: + 222.000.000.

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Altre imposte indirette) Unità di voto 1.1.13

2020

CP: + 13.000.000;

CS: + 13.000.000.

2021

CP: + 13.000.000;

CS: + 13.000.000.

2022 e successivi

CP: + 13.000.000;

CS: + 13.000.000.

Conseguentemente:

- *Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte, Ud. V. 1.4:

2020

CP: + 534.000.000;

CS: + 534.000.000.

2021

CP: + 534.000.000;

CS: + 534.000.000.

2022 e successivi

CP: + 534.000.000;

CS: + 534.000.000.

Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 6 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, Ud. V. 2.4:

2020

CP: + 561.000.000;

CS: + 561.000.000.

2021

CP: + 561.000.000;

CS: + 561.000.000.

2022 e successivi

CP: + 561.000.000;

CS: + 561.000.000.

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - Ud. V 1.8:

2020

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

Missione 13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8 - Sostegno allo sviluppo del trasporto, U.d.V. 8.1:

2020

CP: - 460.000.000;

CS: - 460.000.000.

Missione: Missione 33 - Fondi da ripartire, programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1:

2020

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

2021

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

2022

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

Art. 18.

18.0.1000/2

DURNWALDER, STEGER

All'emendamento 18.0.1000, al comma 1, capoverso «320-bis», dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della medesima legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma

1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni».

18.0.1000/3

MANCA

All'emendamento 18.0.1000, al comma 1, capoverso «320-bis», dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186 e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5 della stessa legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 16, e 50, comma 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni».

18.0.1000/4

ERRANI

All'emendamento 18.0.1000, al capoverso «320-bis», dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186 e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5 della stessa legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 16, e 50, comma 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni».

18.0.1000/5

URRARO

All'emendamento 18.0.1000, aggiungere infine i seguenti commi:

«1-bis) Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è abrogato;*
- b) all'articolo 192, dopo il comma 5, sono aggiunti infine i seguenti:*

5-bis. Il funzionario, nelle ipotesi in cui sorge l'obbligo previsto dall'articolo 14, verifica il pagamento del contributo unificato previsto dalle lettere a), b) e c), attesta l'avvenuto pagamento, annulla l'eventuale contrassegno, rifiuta con atto motivato di ricevere gli atti solo in caso di

omesso pagamento salvo quanto previsto dall'articolo 10 o di insufficiente pagamento allorquando lo stesso non corrisponda ad uno degli importi della tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999 e modificata dalla legge n. 91 del 2002.

5-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 6 la parte può proporre reclamo entro sette giorni al Presidente del Tribunale che si pronuncia entro dieci giorni.

5-quater. Il Presidente del Tribunale se respinge il reclamo conferma il diniego di iscrizione della causa e notifica il provvedimento all'opponente; Se accoglie l'opposizione ordina al funzionario responsabile l'iscrizione del procedimento e notifica il predetto provvedimento all'opponente. Il provvedimento del Presidente è immediatamente esecutivo ed è ammesso ricorso per Cassazione.

c) all'articolo 227-ter, primo comma, dopo le parole: "da cui sorge l'obbligo" sono inserite le seguenti: "nei casi in cui è necessario procedere al recupero del contributo unificato";

d) l'articolo 248 è abrogato;

e) all'articolo 249 dopo le parole: "226 e 227" sono inserite le seguenti: "227-ter".

1-ter. Il maggior gettito derivante dal comma precedente, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, è destinato al capo 8, capitolo 3321, del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa e disposizioni in materia di contributo unificato».

18.0.1001/1

BAGNAI, OSTELLARI

All'emendamento 18.0.1001/1, al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La funzione di magistrato della Corte dei Conti è incompatibile con quella di giudice tributario».

18.0.1001/2

PIRRO

All'emendamento 18.0.1001, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte degli enti regionali e territoriali in materia di contabilità pubblica, è istituita la Sezione centrale consultiva della Corte dei conti, con sede in Roma, cui è attribuita, in via esclusiva, la funzione consultiva già prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1-ter. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: ", nonché pareri in materia di contabilità pubblica" sono soppresse;

2) l'ultimo periodo è soppresso.

1-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»

Art. 44.**44.1000/1**

SAPONARA, BARBARO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

All'emendamento 44.1000, al comma 4-bis, sostituire le parole: «3,5 milioni di euro», con le seguenti: «1 milione di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

44.1000/2

MONTEVECCHI

All'emendamento 44.1000, al capoverso «4-bis», sostituire le parole: «3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno

2021» e aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020, e nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.»

44.1000/3

FAGGI, ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

All'emendamento 44.1000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 14/09/2015, n. 147, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare", con le seguenti parole: "concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 20 per cento del loro ammontare";

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "nei due periodi d'imposta precedenti", con le seguenti: "nei tre periodi d'imposta precedenti";

c) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "per almeno due anni", con le seguenti: "per almeno un anno";

d) al comma 5-*quater* sostituire le parole: "limitatamente al 50 per cento del loro ammontare", con le seguenti: "limitatamente al 30 per cento del loro ammontare";

e) al comma 5-*quinqües* sostituire le parole: "versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile", con le seguenti: "versamento di un contributo pari allo 0,2 per cento della base imponibile"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.1000/4

ROSSOMANDO

All'emendamento 44.1000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. I finanziamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente confermati per il settennio 2021-2027 nel limite annuale già previsto da tali disposizioni legislative e relative delibere CIPE attuative. All'onere complessivo si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, all'uopo utilizzando anche economie derivanti dalla riprogrammazione o cancellazione di interventi precedentemente finanziati. Il CIPE con propria delibera dà esecuzione alla presente disposizione in coerenza con la disciplina dettata dalla delibera CIPE n. 34 del 10 agosto 2014, attuativa della richiamata disposizione legislativa.».

44.1000/5

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

All'emendamento 44.1000, dopo il comma 4-bis, aggiungere, infine, i seguenti:

«4-ter. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n.232, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017»;

b) il secondo periodo è soppresso.

4-quater. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui al comma 627 citato al comma 4-bis, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

44.1000/6

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

All'emendamento 44.1000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.».

Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.1000/7

CAMPARI, SAPONARA, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

All'emendamento 44.1000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei Comuni della Provincia di Parma, designata capitale europea della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo».

Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 500.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

44.1000/8

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

All'emendamento 44.1000, dopo il comma 4-bis inserire i seguenti:

«4-ter. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione da parte di giovani stu-

denti e ricercatori, iscritti presso corsi di laurea, *master* e dottorati istituiti nell'ambito del territorio nazionale, e consentire ai medesimi di esercitare il diritto di voto anche al di fuori della circoscrizione di residenza, al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

"Art. 54-*bis*. Gli studenti iscritti a corsi di laurea, *master* e dottorati istituiti presso le Università ubicate sul territorio nazionale sono ammessi a votare nel comune presso il quale ha sede il medesimo corso di studi.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista, previa esibizione dei seguenti documenti:

a) certificato elettorale;

b) certificato del sindaco del comune presso il quale ha sede il corso di studi, attestante l'avvenuta notifica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per motivi di studio;

c) certificato che attesti l'iscrizione al corso universitario.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella lista di cui all'articolo 49, secondo comma.

I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche previste dal secondo comma, compilano gli elenchi degli studenti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per motivi di studio e li consegnano ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione."

4-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*ter*, quantificati in 500mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Art. 47.**47.0.1000/1**

ROSSOMANDO

All'emendamento 47.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È fatto divieto di utilizzo alle Pubbliche Amministrazioni della clausola di gratuità nei bandi o selezioni per servizi professionali, fatta eccezione per l'alta consulenza alle Amministrazioni Centrali. È altresì fatto divieto di prevedere corrispettivi dal valore simbolico. Tali clausole, ove previste, sono nulle e il compenso del professionista è determinato dal giudice tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6; per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Art. 55.**55.0.1000/1 (testo 2)**

CANTÙ, FREGOLENT, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

All'emendamento 55.0.1000 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di dare adeguata soluzione al problema della carenza di medici specialisti e di riqualificare strutturalmente il ruolo dei ricercatori degli Irccs pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, a decorrere dal 10 gennaio 2020, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione in apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, di medici in formazione nell'ultimo anno della scuola di specializzazione, fino al limite di età di 35 anni, con contratto a tempo determinato, con funzioni adeguate al livello di competenza e autonomia raggiunte, garantendo loro il tutoraggio da parte del direttore della struttura di destinazione per il completamento del percorso di formazione in ottemperanza al fabbisogno formativo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per le finalità di cui al precedente periodo, le medesime amministrazioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio,

sono autorizzate a indire procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, con facoltà di accesso ai laureati in medicina e biologia e veterinaria iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione nella disciplina oggetto della procedura selettiva.

1-ter. Il rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi del comma *1-bis*, in deroga al possesso del requisito di specializzazione, è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Il predetto personale è temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria con la qualifica di dirigente in formazione ed il relativo trattamento economico è stabilito sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

1-quater. Il personale assunto ai sensi del comma *1-bis*, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria e ha diritto a seguire il programma di formazione teorica previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari. Nel suddetto periodo, il contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, stipulato con le università, è interrotto, salvo il diritto di prosecuzione, da parte degli specializzandi, del programma di formazione teorica di cui al precedente periodo.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-quater* si applicano anche ai ricercatori, fino al limite di età di 35 anni, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali in possesso del diploma di laurea in medicina e biologia e veterinaria».

55.0.1000/1

CANTÙ, FREGOLENT, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

All'emendamento 55.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di dare adeguata soluzione al problema della carenza di medici specialisti e di riqualificare strutturalmente il ruolo dei ricercatori degli Irccs e degli Izs, a decorrere dal 10 gennaio 2020, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione in apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2017, n.81, di medici in formazione nell'ultimo anno della scuola di specializzazione, fino al limite di età di 35 anni, con contratto a tempo determinato, con funzioni adeguate al livello di competenza e autonomia raggiunte, garantendo loro il tutoraggio da parte del direttore della struttura di destinazione per il completamento del percorso di formazione in ottemperanza al fabbisogno formativo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per le finalità di cui al precedente periodo, le medesime amministrazioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilan-

cio, sono autorizzate a indire procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, con facoltà di accesso ai laureati in medicina e biologia e veterinaria iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione nella disciplina oggetto della procedura selettiva.

1-ter. Il rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi del comma *1-bis*, in deroga al possesso del requisito di specializzazione, è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Il predetto personale è temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria con la qualifica di dirigente in formazione ed il relativo trattamento economico è stabilito sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

1-quater. Il personale assunto ai sensi del comma *1-bis*, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria e ha diritto a seguire il programma di formazione teorica previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari. Nel suddetto periodo, il contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, stipulato con le università, è interrotto, salvo il diritto di prosecuzione, da parte degli specializzandi, del programma di formazione teorica di cui al precedente periodo».

55.0.1000/2

GUIDOLIN, AUDDINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO

All'emendamento 55.0.1000, all'articolo «55-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Per le attività conseguenti all'operatività delle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.126, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000,00 per l'anno 2020, di euro 850.000,00 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dalla stessa data, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000,00, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

1-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2020, per il medesimo personale non dirigente di cui al comma *1-bis*, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra

l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data 2020, è pari ad euro 2.579.468,90».

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo «55-bis», alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

b) all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 211.420.531,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 302.420.531,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 300.770.531,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 370.770.531,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335.770.531,1 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416.770.531,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»;

c) alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 700.000;

2021: - 850.000.

55.0.1000/3

ROSSOMANDO

All'emendamento 55.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, al primo periodo, dopo le parole: "per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario," sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di dirigente del servizio sociale, alla quale possono accedere gli assistenti sociali iscritti alla sezione A dell'albo professionale del relativo ordine, in possesso della specifica laurea magistrale o per gli iscritti ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 e del comma 4 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, di altra laurea magistrale,". Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, al secondo periodo, dopo le parole: "nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario", sono aggiunte le seguenti: "nonché di dirigente del servizio sociale,"».

Art. 87.**87.1000/1**

SANTILLO

All'emendamento 87.1000, capoverso «4-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole da: «sentite l'Automobile club d'Italia» a: «circolazione dei mezzi di trasporto,»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo, si applica l'articolo 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264.».*

87.1000/2

CAMPARI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

All'emendamento 87.1000, al capoverso «1-bis» sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2020» con le seguenti: «entro il 10 gennaio 2021».

87.1000/3

CAMPARI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

All'emendamento 87.1000, dopo il capoverso «1-ter» aggiungere infine i seguenti:

«1-quater. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-*bis* e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo,

che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2";

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

h) al comma 17 le parole: "produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa", sono sostituite dalle seguenti: "alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13".

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1-*quater*, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.».

87.1000/4

MANCA, FERRARI

All'emendamento 87.1000, dopo il comma «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande

orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce, altresì, la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato».

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 4 dicembre 2019

Plenaria**146^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 11,05.

AFFARI ASSEGNATI**Bozza di riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)
(322-bis)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Introduce l'affare assegnato in titolo il relatore D'ALFONSO (*PD*), il quale, in premessa ricorda i principali contenuti dell'audizione del Ministro dell'economia presso le Commissioni 6^a e 14^a – che ha toccato e chiarito molteplici aspetti di interconnessione con il *dossier* relativo al completamento dell'Unione bancaria, con riferimento al Fondo comune di garanzia dei depositi e alla revisione della BRRD (direttiva in materia di risoluzione delle crisi degli enti creditizi) – e delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in Assemblea e del seguente dibattito. Ripercorre quindi l'*iter* che ha portato al varo del Meccanismo europeo di stabilità nel 2012 e la sua evoluzione nel tempo, fino alla proposta di riforma che è all'attenzione del Parlamento.

Entrando nel merito dell'affare assegnato rileva che un approfondimento, reso possibile anche grazie al ciclo di audizioni che si svolgerà, potrà essere molto utile anche per comprendere il futuro degli spazi di garanzia europei e delle politiche a favore della stabilità economica e finanziaria dei Paesi dell'Unione.

Anticipa quindi alcuni punti che approfondirà successivamente nel corso del suo intervento, anche esprimendo alcuni dubbi e perplessità, che riguardano il ruolo e i poteri del Direttore generale del MES, le due diverse linee di credito, quella condizionale precauzionale e quella soggetta a condizioni rafforzate, e il potere di giudizio, con margini di discrezionalità che sembrerebbero previsti, nella valutazione del quadro macroeconomico e finanziario dei Paesi membri finalizzata al loro sostegno in caso di necessità.

Interviene incidentalmente il PRESIDENTE, che fa notare come il tema del salvataggio degli Stati sovrani rispetto al loro debito pubblico, pur relativo alla stabilità finanziaria, potrebbe rientrare nella competenza di altre Commissioni e che l'argomento di sicuro interesse per la Commissione finanze resta quello del *backstop*.

Il relatore D'ALFONSO (PD), pur condividendo l'osservazione del Presidente, spiega che, dovendo riferire alla Commissione, aveva pensato di offrire ai colleghi una lettura ad ampio spettro della tematica, anche per stimolare un successivo dibattito che toccasse pure le questioni della riforma dell'assetto e della capacità del sistema di reagire di fronte a una eventuale nuova crisi.

Svolge quindi una approfondita relazione, precisando che il Meccanismo europeo di stabilità (MES) è una organizzazione istituita nel 2012, sulla base di un Trattato intergovernativo, per fornire assistenza finanziaria ai Paesi dell'eurozona nel caso in cui tale intervento risultasse indispensabile per salvaguardarne la stabilità finanziaria dell'area valutaria complessivamente considerata e dei suoi Stati membri e per questo è stato definito Fondo Salva-Stati. La sua natura intergovernativa è stata messa in discussione a seguito di una proposta della Commissione europea del dicembre 2017, volta a trasformare il MES in un organismo pienamente inserito nel quadro giuridico e istituzionale europeo. La proposta della Commissione non ha, tuttavia, generato un accordo sulla trasformazione del MES in Fondo Monetario Europeo. È invece stato avviato un negoziato che, senza metterne in discussione la natura, ne determinasse un aggiornamento. Tale negoziato ha conosciuto un momento di consolidamento grazie all'Eurogruppo del 13 giugno 2019 e, successivamente, al Vertice euro del 21 giugno, i quali hanno convenuto su un'ipotesi di revisione del Trattato istitutivo del MES.

Il MES è una struttura composta dai Ministri dell'economia e delle finanze dell'eurozona, che formano un consiglio dei governatori, il quale decide di comune accordo, con un diritto di veto che è dunque riconosciuto a tutti i suoi membri. In merito il relatore segnala che sarebbe opportuno chiarire, anche grazie al contributo del professor Cassese, la natura non privatistica del MES. Nella gestione concreta di queste scelte, entra anche un consiglio di amministratori, nominati dai Ministri e che sono, nella sostanza, i direttori del tesoro dei Paesi che adottano l'euro. Alcune decisioni, fra cui quella di maggiore rilevanza consiste nella nomina del

direttore generale del MES, vengono prese con una maggioranza qualificata dell'80 per cento. Questo è un dato che, in base all'assetto proprietario del MES, di cui la Germania detiene il 26,9 per cento delle quote, la Francia il 20,2 per cento e l'Italia 17,7 per cento, pone il nostro Paese in una situazione asimmetrica, rispetto ai due maggiori contributori, con riferimento alla capacità di negoziare una determinata scelta.

L'obiettivo del MES è, dunque, quello di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri (articolo 12 del Trattato). A tal fine, il meccanismo può fornire assistenza finanziaria precauzionale a uno Stato membro sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito soggetto a condizioni rafforzate (articolo 14 del Trattato); concedere assistenza finanziaria a un membro ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di sottoscrivere titoli rappresentativi del capitale di istituzioni finanziarie dello stesso Paese membro (articolo 15); concedere assistenza finanziaria a un membro ricorrendo a prestiti non connessi a uno specifico obiettivo (articolo 16); acquistare titoli di debito degli Stati membri in sede di emissione (articolo 17) e sul mercato secondario (articolo 18).

Le attività del Fondo Salva-Stati hanno determinato dal 2012 interventi di sostegno per un ammontare che sfiora i 300 miliardi di euro, che ha finanziato il bilancio pubblico di Irlanda (17,7 miliardi di euro), Portogallo (26 miliardi di euro), Grecia (202,7 miliardi di euro), Spagna (41,3 miliardi di euro) e Cipro (6,3 miliardi di euro). Si è trattato di una quantità di risorse che nessun altro investitore, operando secondo le ordinarie leggi di mercato, avrebbe messo a disposizione di coloro che ne hanno usufruito, in particolare alla luce dei tassi di interessi contenuti con cui sono state remunerate. D'altra parte, l'erogazione dei fondi è stata subordinata a clausole di «condizionalità» riguardanti le politiche economiche intraprese dagli Stati finanziati, che si sono impegnati a realizzare programmi di risanamento delle loro finanze per ristabilire il loro equilibrio finanziario.

Con la modifica del Trattato istitutivo, oltre a sostenere la stabilità dei Paesi aderenti, il MES fornirebbe un dispositivo di sostegno comune (cosiddetto *backstop*) al Fondo di risoluzione unico istituito dal Regolamento (UE) n. 806/2014, sotto forma di linea di credito rotativo (nuovo articolo 18A).

L'articolo 3 verrebbe riformulato a partire dalla rubrica, che dal singolare «obiettivo» passerebbe al plurale «obiettivi», anche se già il trattato vigente prevede, all'articolo 15 uno strumento di sostegno al sistema bancario. L'evoluzione riguarderebbe l'integrazione del MES nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare che prestano servizi che comportano l'assunzione di rischi in proprio (*Single Resolution Mechanism, SRM*), complementare al Meccanismo di vigilanza unico (*Single Supervisory Mechanism, SSM*). In particolare, il nuovo articolo 18A prevederebbe che, se il Comitato di risoluzione unico (*Single Resolution Board, SRB*) dovesse chiedere l'attivazione del dispositivo di sostegno, il Consiglio dei governatori potrebbe

decidere di istituirlo sulla base di una proposta del Direttore generale. Le specifiche modalità e condizioni finanziarie del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico dovrebbero essere specificate in un apposito accordo concluso con il Comitato di risoluzione unico, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio di amministrazione di comune accordo e sottoscritto dal Direttore generale.

Le decisioni sui prestiti e sulle erogazioni al Fondo dovrebbero essere prese dal Consiglio di amministrazione, secondo la regola del comune accordo, sulla base dei criteri identificati in sede di revisione (elencati nel nuovo allegato IV, incluso nel Trattato). Fra tali criteri, figurano il rispetto dei principi di continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria, neutralità di bilancio nel medio periodo e di «ultima istanza», per cui al dispositivo di sostegno si può fare ricorso solo nel caso in cui risultino esauriti i mezzi del Fondo di risoluzione unico e il Comitato presenti comunque una capacità di rimborso sufficiente a ripagare integralmente a medio termine i prestiti ottenuti tramite il dispositivo di sostegno. Il fatto che il dispositivo nasca per essere utilizzato solo in momenti di eccezionale gravità è testimoniato anche dal nuovo considerando 15B, in base al quale, di norma, il MES dovrebbe decidere sull'impiego del dispositivo di sostegno entro 12 ore dalla domanda del Comitato, termine che il Direttore generale può eccezionalmente prorogare a 24 ore, in particolare in caso di un'operazione di risoluzione particolarmente complessa, sempre nel rispetto degli obblighi costituzionali nazionali.

Il Fondo di risoluzione unico, strumento di finanziamento dei programmi di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, è alimentato dai contributi di tali società e dovrebbe raggiungere, a regime (2023), una capienza di 60 miliardi di euro, in grado di coprire l'1 per cento dei depositi dell'eurozona. Il MES potrebbe prendere una decisione a maggioranza qualificata (85 per cento dei voti espressi in proporzione alle quote detenute) qualora la Commissione europea e la BCE concludessero che la mancata adozione urgente di una decisione potrebbe minacciare la sostenibilità economica e finanziaria dell'eurozona.

Il *backstop* potrebbe anche sostituire l'attuale strumento di ricapitalizzazione diretta delle istituzioni finanziarie e consentire un'attuazione più rapida (quindi non entro il 1° gennaio 2024) del percorso previsto per la piena attuazione della disciplina del Fondo, a condizione che siano stati fatti sufficienti progressi nella riduzione dei rischi, da valutare nel 2020. L'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 806/2014 prevede, infatti, che fino al raggiungimento del livello-obiettivo, pari all'1 per cento dei depositi, il Comitato vi faccia ricorso conformemente ai principi basati su una divisione dello stesso in comparti nazionali che corrispondono a ciascuno Stato membro partecipante.

Con riferimento all'assistenza finanziaria precauzionale (ovvero l'apertura di linee di credito a Paesi che ne fanno richiesta), sarebbe introdotta una procedura semplificata per i Paesi in grado di garantire il rispetto di specifici requisiti, indicati nell'allegato III del Trattato modificato.

La linea di credito condizionale precauzionale (*Precautionary Conditioned Credit Line*, PCCL) sarebbe limitata ai Paesi in grado di soddisfare una serie di criteri che, a differenza di quanto previsto dal regime vigente, vengono individuati in dettaglio. Per i Paesi ammissibili, la condizionalità si tradurrebbe nella necessità di firmare una lettera di intenti (e non di condividere un protocollo d'intesa) con la quale essi si impegnerebbero a continuare a soddisfare tali criteri (il cui rispetto dovrebbe essere valutato almeno ogni sei mesi). Alla Commissione europea sarebbe affidato il compito di valutare se le intenzioni politiche contenute nella lettera di intenti sono pienamente coerenti con il diritto dell'UE.

La linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (*Enhanced Conditions Credit Line*, ECCL), invece, sarebbe aperta ai membri del MES che non sono ammissibili alla PCCL a causa della non conformità rispetto ai suddetti criteri di ammissibilità, purché la loro situazione economica e finanziaria rimanga comunque forte e presenti un debito pubblico considerato sostenibile. Per tali Paesi, l'accesso alla ECCL e agli altri strumenti di sostegno si tradurrebbe nella necessità di firmare un protocollo d'intesa (*memorandum of understanding*, MoU). Pertanto, mentre la PCCL si baserebbe sulla definizione sostanzialmente non discrezionale e prevedibile della condizionalità, lasciando allo Stato membro la definizione unilaterale degli interventi da porre in essere (per garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità alla linea di credito), per la risoluzione della crisi alla base della richiesta di supporto, la ECCL e gli altri strumenti di sostegno si fonderebbero sulla negoziazione della condizionalità, da graduare in ragione dell'intensità dell'intervento, con una sostanziale partecipazione della Commissione, del MES e della BCE alla definizione degli interventi da realizzare ai fini della risoluzione della crisi.

Con la modifica del Trattato istitutivo, verrebbe poi ridefinito il riparto di competenze fra i soggetti chiamati a garantire l'attuazione del Trattato. In particolare, una posizione comune dovrebbe stabilire le nuove modalità di cooperazione tra il MES e la Commissione europea nell'ambito dei programmi di assistenza finanziaria, nel pieno rispetto del quadro giuridico dell'UE. Nella preparazione dell'assistenza finanziaria, la Commissione dovrebbe assicurare la coerenza fra le misure adottate e il quadro di coordinamento della politica economica europea, lavorando sulla base delle proprie previsioni di crescita e delle ulteriori stime effettuate, mentre il MES dovrebbe valutare, nella prospettiva del creditore, le potenzialità di accesso al mercato da parte degli Stati membri e i relativi rischi. Nel caso in cui la collaborazione non dovesse portare a una posizione comune, alla Commissione europea spetterebbe la valutazione generale sulla sostenibilità del debito pubblico mentre al MES quella della capacità di rimborso del prestito da parte dello Stato membro interessato.

Il nuovo considerando 15A precisa anche che il MES non dovrebbe essere usato per coordinare le politiche economiche tra i suoi membri, mentre il considerando 17 conferma il testo vigente per cui, in merito alle controversie fra parti contraenti, o tra dette parti e il MES, relative all'interpretazione e applicazione del Trattato, sarà competente la Corte

di Giustizia dell'Unione europea. Per quanto riguarda la negoziazione della condizionalità e il successivo monitoraggio, che il Trattato in vigore riserva alla Commissione europea, quest'ultima e il MES dovrebbero definire la loro collaborazione in un protocollo d'intesa, preservando il ruolo e le prerogative istituzionali derivanti dai trattati.

Con la riforma dell'articolo 3 del Trattato verrebbe specificato che, ove necessario per prepararsi internamente a poter svolgere adeguatamente e con tempestività i compiti attribuitigli dal Trattato, il MES può seguire e valutare la situazione macroeconomica e finanziaria dei suoi membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico, e analizzare le informazioni e i dati pertinenti. A tal fine, il direttore generale del MES dovrebbe collaborare con la Commissione europea e la BCE per assicurare totale coerenza con il quadro di coordinamento delle politiche economiche stabilito dal TFUE.

Il MES e la Commissione europea, in collaborazione con la BCE, avrebbero il compito di monitorare e valutare il quadro macroeconomico e la situazione finanziaria dei suoi membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico. Tale attività si svolgerebbe in via preventiva, indipendentemente da richieste di sostegno e ad a uso esclusivamente interno, per mettere poi il MES nelle condizioni di rispondere tempestivamente alle eventuali richieste o comunque successivamente alla formale presentazione di una richiesta di supporto finanziario. In quest'ultimo caso, verrebbe specificato che la valutazione è effettuata su basi metodologiche trasparenti e prevedibili, pur consentendo un margine sufficiente di discrezionalità nel giudizio, coinvolgendo, se opportuno e possibile, il FMI.

Con la riforma dell'articolo 12 del Trattato, sarebbero modificate le clausole d'azione collettiva con l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2022, per i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione con scadenza superiore a un anno, anche delle clausole d'azione collettiva con approvazione a maggioranza unica (*single limb* CACs). In generale, le clausole d'azione collettiva consentono a una maggioranza qualificata di creditori di imporre la ristrutturazione del debito a tutti i creditori. Le clausole con approvazione a maggioranza unica consentono di prendere una decisione contestuale per tutte le serie di un dato titolo, senza la necessità di votare per ogni singola serie emessa. Per tale ragione, in presenza di un creditore in possesso della necessaria maggioranza rispetto agli altri detentori del debito pubblico di uno Stato membro, tali modifiche potrebbero consentire una semplificazione delle procedure di ristrutturazione del debito.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l'esauriente relazione e la descrizione delle proposte di modifica del Trattato, esprime il rammarico per la mancata discussione parlamentare sul tema, che si sarebbe potuta svolgere più o meno un anno fa.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) contesta polemicamente al Presidente di non aver promosso tale discussione o quanto meno di non aver informato i senatori di quanto appreso nel corso dei vari incontri sul tema.

Replica il PRESIDENTE, che ricorda il dettato del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 234 del 2012, secondo il quale il Governo è tenuto a informare i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. Precisa inoltre che solo il Governo stesso poteva essere a conoscenza di quanto deciso nella riunione dell'Eurogruppo del novembre 2018.

Aprire quindi la discussione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), considerata l'estrema complessità della materia, si riserva di intervenire a conclusione del ciclo di audizioni informali previsto.

Si associa il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che tuttavia intende esprimere alcune considerazioni e richieste di chiarimento al relatore nell'immediatezza, soprattutto con riferimento al ruolo del MES, nella valutazione generale sulla sostenibilità del debito pubblico, e del Direttore generale, rispetto al Consiglio di amministrazione e al Consiglio dei governatori.

Manifesta quindi perplessità per l'estrema farraginosità del testo di riforma, che lascia spazio ad un eccessivo potere interpretativo, facendo sorgere il sospetto che sia stato predisposto al fine di favorire uno Stato a discapito di altri. Ricorda quindi il proprio orientamento di europeista, che implica tuttavia un ruolo paritario di tutti gli Stati, l'esatto opposto di quanto previsto dalla riforma in discussione, che sembrerebbe rispondere alle esigenze di un Paese che ha bisogno di fondi pubblici per salvare le proprie banche. Più nello specifico, ricorda la contrarietà all'impiego in passato delle risorse del Fondo interbancario per sostenere le banche italiane e segnala, invece, i vantaggi che deriverebbero dall'applicazione del Trattato, così come rivisto, per la Germania e le banche tedesche, le cui difficoltà sono segnalate da tutti gli analisti economico-finanziari.

Il senatore BUCCARELLA (*Misto*) chiede chiarimenti al relatore con riferimento alla modifica dell'articolo 12 del Trattato, che ha particolare rilevanza per il tema della ristrutturazione del debito e la sua definizione operativa e che sembrerebbe evitare il pericolo che un singolo creditore possa esercitare un veto sull'eventuale ristrutturazione. Sempre sul tema, ricorda che il Ministro, nel corso della sua audizione di fronte alle Commissioni 6^a e 14^a riunite, ha precisato che la revisione del Trattato istitutivo del MES prevede comunque una discrezionalità da parte della gover-

nance e che la bocciatura della proposta che stabiliva che un eventuale intervento del MES avesse come condizione automatica a monte la ristrutturazione del debito è stata merito del Governo italiano, che si è molto battuto sul punto.

Interviene il senatore PEROSINO (*FI-BP*), che critica l'attuale assetto dell'Unione europea, che vede una forte contrapposizione tra i Paesi del Nord e quelli del Sud dell'Europa, a vantaggio dei primi. Denuncia peraltro che l'Italia è un contribuente netto dell'Unione senza tuttavia averne un corrispondente ritorno in termini di finanziamenti, cui oltretutto difficilmente riesce ad accedere, e dovendo altresì subire la forte concorrenza commerciale dei Paesi dell'Est, a cui l'Unione destina ingenti risorse.

Chiede quindi provocatoriamente come funzioni la Banca centrale europea, come si finanzia il *quantitative easing* e se esista un debito europeo.

Esprime quindi stupore per il comportamento del Parlamento italiano, che nel 2012 ratificò i Trattati europei sul Fiscal Compact e sul Meccanismo europeo di stabilità (MES), a suo giudizio causa essi stessi di instabilità finanziaria.

Ritiene che il Governo abbia commesso un errore nel non approfondire la proposta di riforma in discussione e che non si debbano sottovalutare le voci critiche emerse nel corso delle audizioni alla Camera dei deputati. Contesta dunque la bozza di riforma del Trattato, manifestando peraltro grandi perplessità sui poteri attribuiti al Direttore generale del MES, e si dice sicuro che l'Italia, al contrario di altri Paesi, non ne trarrà alcun beneficio.

In conclusione, dopo aver sottolineato che gli interessi negativi mettono in ginocchio i conti del settore bancario con ripercussioni occupazionali gravi sul numero dei suoi occupati, invita il Governo a rinegoziare il testo – assicurando in tal caso il sostegno della propria parte politica – al fine di tutelare gli interessi del Paese.

Il PRESIDENTE sottopone ai componenti della Commissione l'opportunità di rinviare la discussione al termine delle audizioni, in relazione alle numerose richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore LANNUTTI (*M5S*) condivide la proposta del Presidente, ma chiede la possibilità di sottoporre alla Commissione un tema che potrebbe rappresentare uno spunto di riflessione.

Il PRESIDENTE chiarisce le motivazioni della propria proposta.

Il senatore LANNUTTI (*M5S*) ritiene che, in termini generali, la riflessione debba riguardare i principi e i valori della società moderna, il neoliberalismo e le società di *big data*, con il loro potere di controllo sui cittadini.

A suo parere i modelli da seguire sono due: da un lato quello dell'e-gemonia tedesca e dell'uso dello *spread*, dall'altro quello di una rivendicazione del ruolo dell'Italia, che resta comunque la seconda manifattura europea e registra alcuni indicatori economici di tutto rispetto.

Ricorda che Trump è sottoposto al meccanismo dell'*impeachment*, mentre i centotrenta «cleptocrati» del MES godono di speciali immunità e tra i fondatori dell'Unione ci sono Paesi che possono essere considerati dei paradisi fiscali. La stessa Unione impone però all'Italia regole severissime. Cita quindi alcuni dati economici riguardanti la Germania, in recessione tecnica dal settembre scorso e le cui banche presentano indici di rischio per la presenza di ingentissimi contratti derivati in una condizione di tassi negativi imposti dalla BCE per scongiurare una inflazione inesistente.

Considera quindi indispensabile una riapertura della discussione sulla riforma di modifica del Trattato, che già nel 2012 aveva definito un mostro giuridico e per la cui ratifica aveva votato contro, in dissenso dal Gruppo.

In conclusione, si riserva di comunicare le proposte di audizione.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) lamenta una eccessiva politicizzazione del dibattito, che sembrerebbe tradire l'intento concordato di attribuire una veste di natura esclusivamente tecnica all'esame dell'affare assegnato in titolo. A suo parere, infatti, una discussione nella quale si ripetesse quanto già detto in Aula nel dibattito successivo alle comunicazioni del Presidente del Consiglio e in sede di Commissioni 6^a e 14^a in occasione dell'audizione del Ministro dell'economia sarebbe poco utile. Al contrario, dopo aver proceduto al ciclo di audizioni e ai necessari approfondimenti, un esame tecnico nella fase ascendente potrebbe permettere al Parlamento di incidere nei processi.

Replica il PRESIDENTE, che ricorda l'indicazione di attenersi agli aspetti di competenza della Commissione, riconoscendo tuttavia come la relazione introduttiva di ampio respiro, non potesse non offrire molti spunti di intervento ai senatori presenti.

Quanto all'aspetto del contributo alla fase ascendente rileva che ormai una risoluzione della Commissione sull'affare assegnato non sarebbe tempestiva visto che il Ministro sarà alla riunione dell'Ecofin domani. Al contrario, su altri temi, come la BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*) e l'EDIS (*European Deposit Insurance Scheme*), propende per una fase istruttoria in grado di fornire gli elementi per deliberare in tempi adeguati a garantire maggiore efficacia deliberativa più utile per il futuro.

In conclusione, ribadisce il sollecito ai Gruppi di trasmettere al più presto le richieste di audizione, cercando possibilmente di individuare soggetti che non siano già stati auditi sullo stesso tema alla Camera dei deputati.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) fa notare che una audizione del governatore della Banca d'Italia anche in Senato sarebbe comunque opportuna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 4 dicembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 89

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 10,20 alle ore 10,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

123^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 10,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di programmare, possibilmente nel mese di gennaio e – come già concordato – in sede congiunta con la VII Commissione della Camera dei deputati, le comunicazioni del ministro Spadafora sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport e le comunicazioni sulle linee programmatiche del ministro per l'In-

novazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e digitalizzazione nella scuola. Si è anche convenuto di chiedere al ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, di intervenire in un'audizione in merito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, recentemente adottato, nonché in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche. Su quest'ultimo tema sarà inoltre programmata l'audizione del Commissario straordinario per le Fondazioni lirico-sinfoniche, avvocato Sole. Si è inoltre convenuto di avviare, in una seduta che sarà convocata alle ore 10 di domani 5 dicembre l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, se assegnato, e di svolgere un breve ciclo di audizioni informali su tale disegno di legge, sempre se assegnato.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che sulla definizione del programma delle audizioni in merito al richiamato provvedimento d'urgenza, necessariamente contenuto, considerati i tempi disponibili per l'esame alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea, non si è raggiunto l'accordo.

Dopo gli interventi delle senatrici GRANATO (M5S) e IORI (PD), nonché del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare la definizione del programma delle audizioni in questione alla seduta di domani.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani alle ore 10; l'ordine del giorno della Commissione potrà essere integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, se assegnato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,55.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 4 dicembre 2019

Plenaria**75^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIROTTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Alessandra Todde.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

AFFARI ASSEGNATI**Ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore (n. 290)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 14*)

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) introduce il tema dell'affare assegnato, che è stato contrassegnato da un articolato ciclo di audizioni. In particolare, si sofferma sugli approfondimenti istruttori forniti dall'Agenzia delle entrate e dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha ipotizzato una pluralità di soluzioni per superare gli elementi distorsivi del cosiddetto «sconto in fattura», introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019. In particolare, si potrebbe valutare la possibilità di ampliare la platea dei possibili soggetti cessionari, oltre a coloro che già fanno parte della filiera, ovvero di individuare un soggetto pubblico deputato all'acquisto obbligato dei crediti fiscali. A suo giudizio occorre potenziare le modalità di fruizione della detrazione per il soggetto beneficiario, attribuendo a quest'ultimo la possibilità di scegliere il numero di quote annuali tra 3, 5 o 10 nelle quali ripartire la detrazione, ed eliminare il meccanismo di equiparazione tra l'importo dello sconto e l'importo della detrazione medesima, che si è rilevato applicabile soltanto per le aziende di maggiori dimensioni. Ricorda comunque che il mercato sta già reagendo

positivamente per superare tali criticità, attraverso l'utilizzo di società di intermediazione che mettono in comunicazione domanda e offerta e offrono tutti i servizi necessari per la cessione del credito fiscale.

Illustra quindi lo schema di risoluzione (*pubblicato in allegato*).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) ribadisce le difficoltà incontrate dalle piccole e medie imprese nell'applicazione dello «sconto in fattura». Ricorda che il Gruppo Forza Italia ha presentato alcuni emendamenti alla legge di bilancio, attualmente all'esame della 5^a Commissione permanente, mirati all'abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019. Nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di risoluzione, auspica che il Governo mantenga gli impegni contenuti nel dispositivo.

Il senatore COLLINA (*PD*) giudica la proposta in esame in linea con la necessità di creare un equilibrio tra gli interessi dei cittadini, che investono per migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni, e le capacità degli imprenditori di rispondere a tali esigenze. Lamenta la mancanza di interventi più strutturali e nel lungo periodo nel campo delle detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico, in quanto le risorse finanziarie vengono accantonate annualmente con la legge di bilancio. Da ultimo, esprime il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta di risoluzione.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara un voto di astensione del Gruppo Lega, in quanto giudica non congruenti gli impegni al Governo del dispositivo con le misure contenute nella legge di bilancio per la riqualificazione energetica degli edifici.

Il senatore ANASTASI (*M5S*), dopo aver ringraziato i commissari per l'intensa attività istruttoria svolta, si sofferma sui molteplici aspetti inerenti la problematica affrontata dall'affare assegnato che investe più soggetti, istituzionali e non. Giudica necessario rendere le detrazioni fiscali una misura strutturale e di natura pluriennale. Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle, plaude all'ampia convergenza che la proposta di risoluzione ha avuto ed invita i senatori del Gruppo Lega ad un ripensamento sulla valutazione testé espressa.

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) fa presente che la proposta in esame intende esattamente fornire una linea di condotta al Governo per risolvere e superare, già a partire dalla legge di bilancio, le criticità emerse dall'introduzione dello «sconto in fattura», esponendo le varie opzioni possibili.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*), a seguito della dichiarazione del Presidente relatore, modifica la precedente dichiarazione di voto, esprimendo un voto favorevole alla proposta di risoluzione, con l'auspicio che il Governo mantenga gli impegni assunti già nella legge di bilancio.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di risoluzione del relatore è posto ai voti e approvato all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge che contiene diverse misure volte ad affrontare le difficoltà dei territori già interessati da eventi sismici. Si sofferma quindi sugli articoli 3, 3-*septies*, 5, 8 e 9-*vicies*, che trattano materie di competenza della Commissione. L'articolo 3 introduce l'articolo 12-*bis* nel decreto-legge n. 189 del 2016, che – con la creazione di due elenchi per la definizione dell'ordine di priorità di assegnazione dei contributi – accelera la ricostruzione privata e quella delle unità strutturali di attività. L'articolo 3-*septies* modifica l'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 189, estendendo da tre a sei anni la durata dell'intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei comuni che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a far data dal 24 agosto 2016. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo stesso. L'articolo 5 estende la misura prevista a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata «Resto al Sud», a valere sulle risorse disponibili già assegnate, anche ai territori dei Comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 e 2017, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E». La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni, titolari di impresa individuale o società, anche cooperativa, che non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità e che siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate. L'istanza di accesso alla misura, nel limite massimo di 50.000 euro, può essere presentata attraverso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA (Invitalia). L'articolo 8 prevede la proroga di alcuni termini di carattere finanziario e contabile di interesse per gli enti locali. Il comma 2-*bis* dispone che la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previ-

denziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*. Il comma 3 proroga dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale 3 dell'azienda. L'articolo 9-*vicies* stabilisce che i contributi diretti alle imprese ubicate nei comuni dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 siano estesi a quelle imprese che abbiano totalmente sospeso la propria attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale alla medesima attività, nel caso in cui l'ubicazione di tale immobile sia infungibile. Potenziali beneficiarie dei contributi sono le imprese – ubicate nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno – del settore turistico e dei servizi connessi, commerciali, artigianali e dell'attività agrituristica.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara esperita tale fase procedurale.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,45.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 290 (Doc. XXIV, n. 14)

La 10^a Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 290, sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore, anche mediante un articolato ciclo di audizioni,

premesso che:

la riqualificazione energetica degli edifici rappresenta un fondamentale strumento per la lotta all’emergenza climatica e costituisce un tassello centrale nel raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea al 2030, per quanto riguarda le finalità di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e riduzione dei consumi energetici;

molteplici studi di settore hanno evidenziato come negli Stati membri dell’Unione europea, quasi il 50 per cento dell’energia finale è utilizzata per riscaldamento e raffrescamento, mostrando al contempo che, per poter essere efficace in termini di risparmio energetico, il processo di ristrutturazione degli edifici dovrebbe avvenire a un tasso medio del 3 per cento all’anno;

a tal fine, la direttiva 2018/844/UE, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica ha introdotto, tra l’altro, il principio secondo il quale ogni Stato membro è tenuto a stabilire una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, volta ad ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB);

considerato che:

le principali misure di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici che caratterizzano il quadro normativo nazionale comprendono, in particolare, le detrazioni fiscali, il conto termico e i certificati bianchi;

con specifico riferimento alle misure di detrazione fiscale, introdotte per la prima volta dall’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per essere successivamente prorogate e modificate più volte, di particolare rilevanza è l’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 il quale, nel prorogarle fino al

31 dicembre 2013, ha previsto anche un innalzamento della soglia delle detrazioni al 65 per cento;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), oltre a prorogare anche per il 2016 la misura della detrazione al 65 per cento, ha consentito l'accesso anche agli istituti autonomi per le case popolari, prevedendo al contempo la possibilità, per i soggetti ricadenti nella cosiddetta «no tax area», ovvero pensionati e lavoratori autonomi e dipendenti incapienti, di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori. Il credito potrà essere utilizzato dal soggetto cessionario, in dieci rate annuali, esclusivamente in compensazione di debiti fiscali. Successivamente è stata prevista anche la possibilità di cedere la detrazione anche a terzi e, esclusivamente per i soggetti ricadenti nella «no tax area», anche a istituti di credito e intermediari finanziari;

con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), la detrazione al 65 per cento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 in relazione a singole unità immobiliari, mentre con specifico riferimento agli edifici condominiali la misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, prevedendo al contempo aumenti fino al 70 e al 75 per cento di detrazione nel caso in cui gli interventi interessino più del 25 per cento delle superfici disperdenti e conseguano determinati standard di prestazione energetica invernale ed estiva;

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha esteso anche ai soggetti non facenti parte della «no tax area» la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ai soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con la facoltà di un'ulteriore cessione del credito da parte del fornitore cessionario. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha, infine, prorogato le citate misure di detrazione fiscale relative alla riqualificazione degli edifici fino al 31 dicembre 2019;

l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha introdotto la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. I fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori;

appare opportuno segnalare che tra gli interventi che determinano l'applicabilità delle detrazioni fiscali relative all'aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, rientrano attualmente con differenti livelli di detrazione: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell'edificio; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione; interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; acquisto e posa in opera delle schermature solari; acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti;

rilevato che:

ad oggi, il predetto complesso di detrazioni fiscali ha avuto un effetto positivo non solamente per quanto concerne la riqualificazione energetica degli edifici, ma anche per il settore edilizio in generale, determinando un aumento della domanda in relazione ai materiali da costruzione, come intonaci, infissi e materiali isolanti, e agli impianti, come le pompe di calore;

secondo le stime elaborate dall'ENEA le detrazioni relative alla riqualificazione energetica, assieme a quelle relative al recupero edilizio, hanno assorbito una media di circa 250.000 occupati nel periodo 2011-2018, media che sale a 370.000 occupati calcolando anche l'indotto. È emerso inoltre che, mediamente, gli oltre 3 miliardi di investimento attivati annualmente, in aggiunta agli effetti di contrasto all'emergenza climatica sopra richiamati, hanno determinato l'assunzione di 31.000 addetti diretti e 16.000 indiretti;

valutato che:

nonostante gli effetti complessivamente positivi, persistono alcune criticità relative all'applicazione dei sistemi di incentivazione in oggetto, quali ad esempio, la diffusa difficoltà di fruizione per gli interventi che riguardano parti comuni degli edifici, rispetto a quelli riguardanti le singole unità immobiliari;

il meccanismo di sconto in fattura introdotto dal citato articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, concepito nella formulazione iniziale in un'ottica di implementazione e rafforzamento dei meccanismi di detrazione fiscale, appare tuttavia aver determinato alcune difficoltà per le piccole e medie imprese, tenuto conto che si è rilevato pienamente applicabile solamente da parte degli operatori economici dotati di capienza fiscale sufficiente per compensare il credito di imposta e che aggiungono all'attività di installatori di impianti fotovoltaici anche ulteriori attività, come la compravendita di energia elettrica;

nel corso del ciclo di audizioni svolto nell'ambito dell'affare assegnato in esame, è emerso chiaramente l'involontario effetto distorsivo della misura, con la conseguenza che molte piccole e medie imprese rischiano di essere assorbite dalle grandi realtà imprenditoriali, eliminando una filiera di competenze artigianali e professionali che si sono sempre distinte nel settore edilizio. Inoltre, l'attuale formulazione della normativa relativa allo sconto in fattura assume che l'importo dello sconto debba essere pari al valore della detrazione fiscale. Tale assunto non considera adeguatamente il costo della provvista finanziaria e rischia quindi di privilegiare i soggetti che hanno accesso a costo quasi nullo alle risorse finanziarie;

gli effetti potenzialmente distorsivi della norma sono stati richiamati anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), tramite segnalazione inviata alla Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia delle Entrate, in data 31 ottobre 2019. L'Autorità, pur comprendendo e condividendo l'intento del legislatore teso a incentivare lo sviluppo delle energie rinnovabili, ha evidenziato che la modalità di fruizione della cessione del credito finisce per generare vantaggi competitivi in capo solamente alle imprese di maggiori dimensioni o ai grandi *trader* di energia, che dispongono di ampia liquidità, di rilevante capacità di ricorrere al credito bancario e di imporre la tempistica dei pagamenti ai propri fornitori, nonché in grado di recuperare facilmente il credito in compensazione in quanto grandi debentrici fiscali. Al contempo, per le imprese di piccole e medie dimensioni, lo strumento della cessione del credito con recupero a compensazione è di difficile, se non impossibile, utilizzo;

è vero, altresì, che rispetto agli strumenti dello sconto e della cessione, il mercato sta rispondendo in maniera autonoma alle criticità evidenziate, tramite iniziative commerciali di supporto finalizzate a massimizzare l'incontro tra gli operatori che necessitano di cedere il credito e i soggetti disponibili ad acquistarlo. Tale processo, tuttavia, necessita di adeguati tempi di diffusione e di organizzazione da parte degli operatori, in particolare di quelli di minori dimensioni, determinando quindi la necessità di individuare, nel breve periodo, un meccanismo transitorio di protezione a favore di questi ultimi,

impegna il Governo a:

consolidare nella prossima legge di bilancio le misure a sostegno degli interventi di riqualificazione energetica vigenti;

stabilizzare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, le misure di detrazione fiscale relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sia quelle in scadenza al 31 dicembre 2019, che quelle in scadenza al 31 dicembre 2021, interrompendo il ciclo di rinnovi periodici che prosegue da oltre dieci anni, garantendo ai cittadini e alle imprese una misura certa, volta al raggiungimento degli obiettivi di intervento rispetto all'emergenza climatica e di supporto all'economia del settore edilizio;

individuare adeguati meccanismi di supporto, di carattere temporaneo, per le piccole e medie imprese, tra cui eventualmente anche il ripristino transitorio della situazione *ex-ante* articolo 10 del c.d. Decreto «Crescita», che nelle more di una riorganizzazione permetta alle stesse di dotarsi di adeguati strumenti per beneficiare degli aspetti positivi degli strumenti dello sconto e della cessione;

valutare, tra le possibili misure di cui al precedente impegno: *a)* la creazione di un meccanismo di salvaguardia con l'individuazione di un soggetto deputato all'acquisto obbligato dei crediti fiscali, il c.d. acquirente di ultima istanza; *b)* l'individuazione di un meccanismo di trasformazione della detrazione fiscale nel riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione; *c)* l'individuazione di soglie minime sotto le quali il meccanismo dello sconto immediato/cessione del credito non sia applicabile;

valutare di dare seguito alle raccomandazioni inviate dall'AGCM con lettera prot. 0739129 del 31 ottobre 2019;

potenziare le modalità di fruizione della detrazione in capo al soggetto beneficiario, prevedendo, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, la possibilità per il medesimo di scegliere il numero di quote annuali tra 3, 5 o 10 nelle quali ripartire la detrazione;

superare il meccanismo del vincolo dell'esatta corrispondenza tra l'importo dello sconto in fattura e l'importo della detrazione fiscale;

estendere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, la misura del 65 per cento a favore degli alberghi o strutture recettive per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione a condizione che «abbiano anche finalità di incremento di efficienza energetica o riqualificazione antisismica»;

semplificare il meccanismo del conto termico, con specifico riferimento ai requisiti e agli adempimenti richiesti al fine di ridurre il rischio di diniego o decadenza dai benefici, anche armonizzandolo con gli altri strumenti di incentivazione al fine di raggiungere gli obiettivi individuati dal PNIEC, prevedendo al contempo la possibilità di accedere alla misura per la pubblica Amministrazione;

promuovere il modello ed il ruolo delle ESCO, al fine di fornire ai clienti finali un servizio completo, semplice, efficace e conveniente, includendo anche il finanziamento degli interventi e la gestione dell'accesso ai meccanismi incentivanti, nonché di individuare modalità per favorire l'accesso all'incentivo da parte delle ESCO che hanno effettuato interventi di efficienza energetica presso le pubbliche Amministrazioni;

aggiornare il meccanismo dei certificati bianchi nell'ottica di garantire maggiore certezza, stabilità e semplificazione delle procedure connesse.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 4 dicembre 2019

Plenaria

142^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMAGNOLI (M5S) introduce l'esame sulle parti di competenza, rilevando innanzitutto che l'articolo 1-ter, comma 1, modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente l'assunzione di personale a tempo determinato da parte di regioni, province e comuni dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Riguardo alla durata massima dei contratti, non più biennale, vengono richiamati i limiti previsti dalla normativa europea. In alternativa è prevista la possibilità di ricorrere a forme contrattuali flessibili, nell'ambito della vigente disciplina relativa alle amministrazioni pubbliche. La modifica fa genericamente riferimento a profili professionali di tipo tecnico, anziché ai profili di tipo tecnico-ingegneristico menzionati dalla disciplina vigente. Sono inoltre messe a disposizione ulteriori risorse per personale con profilo amministrativo-contabile. Il comma 2 disciplina il ricorso dell'Ufficio speciale per la ricostruzione a personale di società *in house* della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative.

Osserva quindi come l'articolo 8, comma 2, stabilisca che i pagamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi in seguito agli eventi sismici sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Tale riduzione, ai sensi del successivo comma 2-bis, è riconosciuta

nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* e, per la parte eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma.

Passando all'articolo 9-*sexies*, nota che esso è finalizzato a consentire al Comune di L'Aquila, fino al 31 dicembre 2020, di derogare ai limiti al ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni.

Segnala che l'articolo 9-*vicies bis*, comma 1, lettera *c*), proroga al 2021 l'autorizzazione ai comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 ad assumere fino a 40 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in deroga alla vigente normativa in materia di contenimento della spesa. La successiva lettera *c-bis*) estende all'anno 2021 la possibilità per i medesimi comuni di incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo in deroga ai venticinque vincoli di contenimento della spesa.

Si sofferma poi sull'articolo 9-*vicies septies*, il quale autorizza fino al 31 dicembre 2024 i comuni con meno di 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 a nominare il segretario comunale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente alla propria entità demografica, in deroga alla contrattazione collettiva, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta e fermi restando i limiti di contenimento della spesa. Il segretario comunale nominato, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.

Conclude preannunciando l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) auspica una maggiore ponderazione da parte del relatore ai fini della predisposizione del parere, in considerazione degli aspetti critici presenti nel provvedimento. Dopo aver fatto riferimento al rischio di eccessivi oneri finanziari in conseguenza delle disposizioni riguardanti i segretari comunali e alla generale insufficienza delle risorse messe a disposizione, richiama l'attenzione sull'ampiezza della trattazione svolta presso l'altro ramo del Parlamento rispetto al decreto-legge n. 123, in origine composto di soli dieci articoli e gravemente carente rispetto alle necessità dei territori terremotati. In particolare, essi risentono pesantemente della farraginosità delle procedure amministrative relative alla ricostruzione e al recupero di abitazioni e di edifici destinati ad attività produttive. Tali difficoltà comportano prospettive preoccupanti rispetto ai livelli occupazionali e accentueranno i processi di spopolamento dei territori interessati.

Interviene quindi il relatore ROMAGNOLI (*M5S*), il quale specifica che l'esame della Commissione concerne aspetti specifici, quali il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato, particolarmente utile nella fase della ricostruzione. Fa quindi presente che il provvedimento in esame è particolarmente atteso nelle zone terremotate, nelle quali persistono le situazioni di grave sofferenza per la popolazione già ampiamente rilevate in passato, e che la proposta di parere favorevole è funzionale a una rapida approvazione di misure di particolare urgenza.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) condivide le preoccupazioni espresse dal relatore riguardo le condizioni della popolazione colpita dagli eventi sismici, posto che il Governo si sarebbe dovuto impegnare con maggiore incisività già in passato; nota che ricorre invece l'opzione di emanare decreti-legge privi di rilevanti ricadute concrete. In particolare, riguardo al decreto-legge n. 123, evidenzia l'impegno della propria parte politica, che alla Camera ha contribuito in sede emendativa a integrare un testo eccessivamente scarno. Si sofferma quindi sull'opportunità di stabilizzare il personale a termine delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella ricostruzione, al fine di consentire la necessaria continuità operativa. Osserva infine che il ritorno a una situazione di normalità nelle aree terremotate postula l'impegno del Governo a garantire risorse adeguate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

Plenaria

143^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DE VECCHIS dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola il relatore ROMAGNOLI (*M5S*), il quale ribadisce la proposta di esprimere parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), richiamando in primo luogo l'assenza di una visione organica da parte del Governo, finalizzata a un'effettiva ripresa delle aree terremotate. Esprime quindi perplessità rispetto alla scelta di non tenere conto nella proposta di parere degli elementi di dubbio emersi nella stessa illustrazione del relatore. Lamenta inoltre l'esiguità dei tempi di cui dispone il Senato per la trattazione del decreto-legge n. 123, che di fatto preclude la possibilità di apportare ulteriori miglioramenti al testo. Preannuncia infine il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*), nel dichiarare il voto di astensione del proprio Gruppo, si richiama alle considerazioni testé espresse dalla senatrice Toffanin e rammenta che il testo originario del decreto-legge n. 123 era decisamente carente, tanto da richiedere numerose integrazioni nel corso dell'esame della Camera. Fa inoltre presente la necessità di ulteriori misure, maggiormente incisive e idonee a facilitare la ricostruzione, quali lo snellimento delle procedure, l'attribuzione di poteri speciali ai sindaci e l'incremento delle risorse finanziarie.

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) interviene brevemente per richiamare l'attenzione costantemente dedicata da talune forze politiche ai bisogni delle aree terremotate. Con l'occasione, rimarca i caratteri positivi del provvedimento sul piano dell'effettiva agevolazione dell'opera di ricostruzione, a fronte degli esiti fallimentari degli interventi compiuti dai precedenti Governi, resi evidenti dalla lentezza e dalle carenze dell'opera di ricostruzione di L'Aquila e del territorio circostante, nonostante le ingenti spese sostenute.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere formulata dal relatore è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 4 dicembre 2019

Plenaria**105^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(1631) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prende la parola il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) il quale sottolinea innanzitutto come il provvedimento d'urgenza in conversione fosse un provvedimento atteso in ragione dell'indubbio rilievo delle problematiche che ne sono oggetto e come sia, però, innegabile che lo stesso abbia subito un'accelerazione in correlazione con le elezioni regionali in Umbria, accelerazione che ha fatto sì che alcune questioni non venissero affrontate o adeguatamente affrontate nell'ambito del provvedimento medesimo.

Pur dovendosi dare atto del lavoro svolto dalla Camera deputati – dove la sua parte politica si è astenuta in sede di votazione finale – appare evidente che il testo all'esame del Senato necessita di alcuni miglioramenti, ove si intenda assicurarne una compiuta ed efficace applicazione. La domanda che ritiene di dover porre, a questo punto dell'esame, ai rappresentanti della maggioranza è allora se ci sia realmente la volontà di lavorare per apportare questi miglioramenti ovvero se sia già stata presa la decisione di «blindare» il provvedimento facendo ricorso, se del caso, ad un eventuale voto di fiducia.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) rileva che le questioni relative alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 rivestono ovviamente una particolare importanza – il che fa del provvedimento d’urgenza in titolo un provvedimento diverso dagli altri – e su di esse è stato fatto alla Camera dei deputati un lavoro enorme. Senza alcuna pretesa di esautività ricorda che il testo in questo momento all’esame del Senato proroga lo stato di emergenza per i predetti territori, proroga i termini per la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui da parte degli enti locali, interviene sulle esigenze relative allo svolgimento delle attività scolastiche, tra l’altro, prorogando la possibilità di deroghe ai limiti previsti in generale per la dimensione delle classi, estende le misure economiche del cosiddetto «resto al Sud» anche alle aree in questione, assicura agli uffici per la ricostruzione la possibilità di avvalersi di nuovo personale stanziando le relative risorse.

È evidente, anche solo sulla base di questa parziale ricognizione, che si tratta di un provvedimento necessario per i territori in questione, fortemente atteso e che deve esser senz’altro approvato.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento la PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Interviene in sede di replica il relatore MIRABELLI (*PD*) che rileva come, a suo avviso, sia indiscutibile la necessità del provvedimento di urgenza in esame. Non spetta a lui stabilire se il provvedimento debba essere o no modificato – essendo questa una decisione riservata al *plenum* del Senato – ma l’esame in Commissione sarà senz’altro un’occasione per una valutazione nel merito delle problematiche sottese al decreto-legge in titolo. Più in generale, il relatore evidenzia come vi sia una diffusa condivisione sulla necessità di pervenire all’approvazione di una nuova legge sulle emergenze e, per quanto non possa essere certo il decreto-legge in conversione l’occasione per effettuare un simile intervento normativo, gli spunti che potranno emergere dalla riflessione che verrà fatta in sede di esame dello stesso saranno utilizzabili anche nell’ambito della definizione di questo più ampio intervento normativo.

Con riferimento ad alcuni aspetti più specifici, in merito ai rilievi critici sollevati nel corso della discussione sulle previsioni che hanno introdotto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per alcune ipotesi di affidamenti, il relatore evidenzia come tale scelta sia stata dettata da esigenze di accelerazione delle relative procedure che appaiono particolarmente rilevanti nel contesto considerato e che, inoltre, tale scelta non riguarda gli appalti di lavori ma solo l’affidamento di incarichi di progettazione o pianificazione nei limiti previsti dalle disposizioni interessate. Per quanto riguarda poi le perplessità sollevate dalle previsioni che richiedono, in luogo della conformità urbanistica, la sola conformità dell’intervento proposto all’edificio preesistente al sisma, il relatore evidenzia, per quanto riguarda il disposto dell’articolo 3, come la scelta sia stata quella di semplificare in questo modo l’onere a carico del professionista attribuendo

alla Conferenza regionale l'accertamento della conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente ovvero, ove adottato, al programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto legge. Per quanto concerne poi quest'ultima disposizione il relatore rileva che comunque risultano escluse dall'applicazione della medesima le costruzioni interessate dagli interventi edilizi abusivi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3-bis medesimo.

Segue un breve intervento del senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) sull'ordine dei lavori, il quale rileva come, alla luce delle decisioni assunte nella giornata di ieri dalla Conferenza dei Capigruppo, i tempi per l'esame del disegno di legge di conversione in titolo risultino particolarmente ristretti. Auspica che ciò non impedisca un esame effettivo del provvedimento e auspica, altresì, che la Commissione bilancio, nonostante i suoi impegni, possa svolgere un'adeguata valutazione delle proposte emendative e non limitarsi ad esprimere pareri contrari sostanzialmente immotivati rendendo così, nei fatti, impossibile un lavoro costruttivo da parte della Commissione di merito.

La presidente MORONESE fa presente al senatore Arrigoni che l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea è stata decisa all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e che, per quanto riguarda la Commissione bilancio, non ha dubbi che la stessa svolgerà, come al solito, il suo lavoro in modo adeguato e approfondito.

La PRESIDENTE avverte infine che l'Ufficio di Presidenza integrato sarà convocato domani, giovedì 5 dicembre 2019, a partire dalle ore 10, per lo svolgimento delle audizioni, già comunicate alla Commissione nella seduta di ieri, relative all'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, già prevista alle ore 19, e la seduta di domani, giovedì 5 dicembre 2019, già prevista alle ore 8,30, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 10,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 4 dicembre 2019

Plenaria

134^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,05.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM(2019) 580 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) sottopone all'attenzione della Commissione alcune considerazioni integrative rispetto alla relazione introduttiva già svolta nella scorsa seduta, concernenti la deliberazione del Comitato speciale sull'Agricoltura (CSA), dello scorso 25 novembre, in cui ha deciso di comunicare al Parlamento europeo il suo parere sulla proposta di regolamento in questione, secondo cui questa potrebbe essere approvata già in prima lettura senza modifiche.

La relatrice ricorda, al riguardo, che il CSA è un organo preparatorio dei lavori del Consiglio UE, istituito nel 1960 e composto da alti funzionari dei Governi, responsabili della politica agricola, provenienti dalle Rappresentanze permanenti a Bruxelles o direttamente dai Ministeri. Il CSA svolge, quindi, i lavori preparatori del Consiglio Agricoltura, al pari del COREPER I per le altre formazioni del Consiglio.

Nella riunione del 25 novembre 2019, il CSA ha esaminato la proposta di regolamento sulla disciplina finanziaria e la flessibilità tra pilastri

della PAC nel 2020 (COM(2019) 580), constatando la posizione favorevole e senza modifiche, sulla proposta della Commissione europea, espressa da parte di tutte le delegazioni del Comitato, e ha stabilito di informare il Parlamento europeo che il Consiglio è pronto a raggiungere un accordo già in prima lettura, con il Parlamento europeo, sul testo della proposta come presentato dalla Commissione europea, senza emendamenti.

Il Parlamento europeo procederà, quindi, all'esame dell'atto in Commissione AGRI, in vista del voto in Plenaria previsto per il 18 dicembre 2019. Successivamente, il testo uscito dal Parlamento passerà all'esame del Consiglio.

Per quanto riguarda l'esame in Commissione, la relatrice ribadisce che la proposta non sembra presentare profili critici in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il PRESIDENTE, preso atto della posizione della relatrice, propone di proseguire l'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019) 581 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*), relatrice, in riferimento alla relazione introduttiva già svolta nella scorsa seduta, ribadisce che la proposta non sembra presentare profili critici in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il PRESIDENTE, preso atto della posizione della relatrice, propone di proseguire l'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice ANGRISANI (M5S), relatrice, introduce l'esame del provvedimento in titolo, finalizzato a favorire e accelerare le ricostruzioni in corso nei territori colpiti dai terremoti del 2009 e 2016 in Italia centrale, del 2012 in Italia settentrionale e del 2017 nell'isola di Ischia.

Ritiene che il decreto rappresenti un importante passo in avanti sulla strada della velocizzazione e della semplificazione delle procedure della ricostruzione e quindi per ripristinare al più presto le condizioni di normalità e a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate.

Originariamente composto da 10 articoli, relativi unicamente alle zone colpite dal sisma del 2016 in Italia centrale, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il provvedimento si compone ora di 52 articoli, relativi anche alle zone interessate dagli eventi sismici del 2009, 2012, 2016 e 2017.

Tra le disposizioni di maggior rilievo vi sono: la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, dello stato di emergenza relativo al sisma del 2016 in Italia centrale (articolo 1); modifiche alla norma sulle assunzioni a tempo determinato («nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea») di nuovo personale da parte di regioni, province o comuni colpiti dal sisma del 2016 (articolo 1-ter); misure per favorire la ricostruzione di immobili privati aventi murature di elevato spessore e di edifici scolastici (articolo 2); l'introduzione della procedura semplificata di cui al nuovo articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli interventi di ricostruzione dell'edilizia privata (articolo 3); l'estensione dell'*Art Bonus* alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso nei territori di Venezia e di Matera (articolo 3-sexies); l'estensione da tre a sei anni dell'intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle agroalimentari, con sede nei territori interessati dal sisma del 2016, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 3-septies); l'introduzione di procedure semplificate per velocizzare lo smaltimento delle macerie derivanti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016 (articolo 4); la limitazione del subappalto, prevedendo che la misura e l'identità dei subappaltatori siano prestabiliti nel contratto originario (articolo 4-bis); l'estensione della misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata «Resto al Sud», anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 2016 e 2017 (articolo 5); l'estensione anche ai comuni elencati nell'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 del contributo di 5 milioni di euro per il

2019 previsto per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza di strade ed infrastrutture dei comuni con più di 30 mila abitanti (articolo 6); la proroga di agevolazioni per la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma del 2016, tra cui agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei professionisti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso (articolo 8); agevolazioni (mutui e contributi) alle imprese agricole dei comuni interessati dai terremoti del 2016 e 2017, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa europea per gli aiuti *de minimis* (articolo 9); l'estensione ai comuni non superiori a 3.000 abitanti della possibilità di applicare ai pensionati provenienti dall'estero che vi si trasferiscono, l'imposta sostitutiva dell'IRPEF con l'aliquota al 7 per cento (articolo 9-*ter*); l'esclusione dal divieto di concedere contributi o agevolazioni agli immobili interessati dal sisma del 2009 alienati dopo tale data, per gli immobili alienati a coniuge, parenti o *partner* di unione civile (articolo 9-*quinqies*); per il 2020, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 2009 diversi dal comune dell'Aquila (articolo 9-*octies*); la modifica della disciplina riguardante gli interventi di ricostruzione pubblica, nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017, al fine di prevedere l'erogazione diretta dei contributi, senza la deliberazione di criteri e modalità attuative da parte di provvedimenti del Commissario straordinario, nonché misure di semplificazione per lo svolgimento di appalti (articolo 9-*duodevicies*); misure di semplificazione per appalti inferiori alla soglia comunitaria per interventi di ricostruzione nei territori di Ischia interessati dal sisma del 2017 (articolo 9-*undevicies*); l'autorizzazione, anche per il 2020 e per il 2021, della spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016 (articolo 9-*vicies semel*); la proroga al 2021 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2020, concessi da Cassa depositi e prestiti agli enti locali colpiti dal sisma del 2012 (articolo 9-*vicies quater*); la proroga al 31 dicembre 2020, del termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero nei comuni colpiti dal sisma del 2012 (articolo 9-*vicies quinqies*); la proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione del pagamento dei mutui per i soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi atmosferici del gennaio e febbraio 2014, e dagli eventi sismici del 2012 (articolo 9-*vicies sexies*); il trasferimento dei 100 milioni di euro versati dalla Camera dei deputati nel 2019 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 (articolo 9-*undetrices*).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 4 dicembre 2019

Comitato V

**Attività delle mafie di origine straniera sul territorio
italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché
internazionalizzazione delle attività criminali**

Riunione n. 10

Coordinatore: DARA (Lega)

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,37

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 4 dicembre 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,20.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

Comunicazioni del Presidente sulla missione a Cagliari del 4 dicembre 2019

Indi illustra una relazione sulla missione svolta a Cagliari il 6 e 7 novembre 2019, dandone lettura.

Intervengono i deputati Flavio DI MURO (*Lega*), Eugenio ZOFFILI (*Lega*), Piero DE LUCA (*PD*) e Francesca GALIZIA (*M5S*), i senatori Elena TESTOR (*FI-BP*), Cristiano ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) per formulare osservazioni e richieste di chiarimento da rivolgere alle autorità competenti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, prende atto e si riserva di dare seguito alle richieste formulate.

La seduta termina alle ore 9,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 4 dicembre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), Stefano Besseghini

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), Stefano Besseghini, accompagnato dal dottor Andrea Oglietti, direttore della direzione infrastrutture, energia e *Unbundling*, e dal consigliere Edoardo Battisti, Segretario generale dell'Autorità.

Stefano BESSEGHINI, *Presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera)*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rossella MURONI (*LeU*), Chiara BRAGA (*PD*), Tullio PATASSINI (*Lega*), la senatrice Paola NUGNES (*Misto*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Stefano BESSEGHINI, *Presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera)*, Andrea OGLIETTI, *Direttore della direzione infrastrutture, energia e Unbundling dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera)*, ed Edoardo BATTISTI, *Segretario generale dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera)*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano BESSEGHINI, *Presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera)*, in considerazione della riservatezza degli argomenti in discussione, chiede che l’audizione prosegua in seduta segreta.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 15,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito del dottor Marco Stramaglia, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni. Ricorda che la presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l’avvio della collaborazione sopraindicata, previa autorizzazione dall’ente di appartenenza.

La seduta termina alle ore 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,50 alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 4 dicembre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale

Audizione di Tiziana Frittelli, Presidente di Federsanità-ANCI

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Tiziana FRITTELLI, Presidente di Federsanità-ANCI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Mino TARICCO (*PD*), i deputati Marco LACARRA (*PD*), Cosimo ADELIZZI (*M5S*) e Nicola STUMPO, *presidente*.

Tiziana FRITTELLI, Presidente di Federsanità-ANCI, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Tiziana Frittelli per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.